

IUSLETTER

- periodico di informazione e aggiornamento giuridico -

SERIE VI n. 28

GENNAIO 2005

La Scala & Associati

Milano Torino Vicenza Padova Verona Mantova

www.lascalaw.com www.thealliancelaw.com



THE EUROPEAN LEGAL
ALLIANCE

Servizi on-line

www.lascalaw.com



Lo studio Legale **La Scala & Associati** comunica a tutti i Lettori di **Iusletter** la possibilità di ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione** degli **aggiornamenti relativi ai Servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare, ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail giornaliera (di norma entro le 9.30 del mattino) con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica del giorno** (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);
- una e-mail settimanale con la segnalazione dell'avvenuto aggiornamento di **Iusletter In Progress** ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione del nuovo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, **inviando un messaggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: **c.cianfagna@lascalaw.com**

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalarci una diversa volontà al riguardo.
Il servizio è assolutamente **gratuito**.

La Scala & Associati - Internet Staff

SOMMARIO

ATTUALITA' NORMATIVE

- 1 La Consob raccomanda alle società di revisione iscritte all'Albo Speciale il "*Principio sulla revisione dei bilanci delle banche*".
- 1 L'ABI non rileva più il tasso del *Prime Rate*.
- 2 Comunicato della Banca d'Italia: periodicità estratto conto e documento di sintesi.
- 2 Riforma del diritto societario: il decreto correttivo *bis*. D.lgs n. 310 del 28 dicembre 2004, G.U. del 30 dicembre 2004.

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

- 3 Esecuzione forzata e comunione legale tra i coniugi.
- 3 Il "*credito in sofferenza*" nelle istruzioni di vigilanza sulla centrale rischi.
- 3 Recesso del socio dissenziente da società con azioni quotate in borsa.
- 4 Brevi note in tema di interessi usurari e giudicato.
- 4 Revoca della fideiussione e obblighi di buona fede della banca.
- 4 La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria.
- 5 Inefficacia *ex art. 64 l.f.* e questioni controverse in tema di garanzie e pagamenti.
- 5 L'assoggettabilità al fallimento del socio tiranno.
- 5 La rilevanza del rapporto di controllo ai fini della prova presuntiva della *scientia decoctionis* dell'azione revocatoria fallimentare.
- 6 Il caso del Parma Calcio: distonia applicativa dei principi di diritto concorsuale in sede di giustizia sportiva?
- 6 La conoscenza della doppia alienazione fa scattare l'obbligo del risarcimento.
- 7 Atti di disposizione del bene sottoposto a sequestro conservativo e fallimento del debitore.
- 7 I procedimenti ingiuntivi e la Corte Costituzionale: una partita tutta ancora da giocare.
- 7 Osservazioni sul deposito della rinuncia alla sentenza *ex art. 186 "quater"* c.p.c..

GIURISPRUDENZA

- 8 Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione e dei giudici di merito.

OSSERVATORIO

DIRITTO BANCARIO

- 18** Obbligo del fideiussore a corrispondere gli interessi moratori al tasso convenzionale pattuito tra creditore garantito e debitore principale.

DIRITTO FALLIMENTARE

- 19** Dati di bilancio e scientia decoctionis. Una interessante sentenza della Corte d'Appello di Brescia.

DIRITTO SOCIETARIO

- 20** Soggetti legittimati a promuovere l'azione sociale di responsabilità.

MERCATI FINANZIARI

- 21** Inadempimento dell'intermediario e nullità del contratto.

INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

- 22** In vigore dal 1° gennaio 2005 il nuovo Codice deontologico per le Centrali Rischi Private.

DIRITTO CIVILE, DI FAMIGLIA E "ADR"

- 23** La figura del conciliatore: la formazione.

ESECUZIONI IMMOBILIARI

- 24** Perentorietà del termine fissato dall'art. 567 c.p.c. per il deposito di documentazione ipocatastale o certificazione notarile.

BREVISSIME

- 25** La certificazione dei contratti.
- 25** Co.co.co. Stranieri e Inps.
- 25** Tutela della proprietà intellettuale in Cina
- 25** Telepass e privacy.
- 25** Stop a Rosso Alice.
- 25** Una pronuncia in materia di loghi.

COSE NOSTRE

- 26** Nuove dallo Studio.
- 27** European Legal Alliance.
- 27** Incontro a tema.

CONVEGNI

- 27** Partecipazione dello Studio a convegni, seminari, conferenze.

BIBLIOTECA DI STUDIO

- 28** Nuovi acquisti.

ATTUALITA' NORMATIVE

LA CONSOB RACCOMANDA ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE ISCRITTE ALL'ALBO SPECIALE IL "PRINCIPIO SULLA REVISIONE DEI BILANCI DELLE BANCHE".

Con la Delibera Consob n. 14768 del 4 novembre 2004, è stato raccomandato alle società di revisione iscritte all'Albo Speciale tenuto dalla Commissione (ai sensi dell'art. 161 del d.lgs. 58/98) di adottare, **a partire dal 31 dicembre 2004**, il "**Principio sulla revisione dei bilanci delle banche**" nei lavori di revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidato.

Predisposto dalla Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione in collaborazione con la Consob, la Banca d'Italia e l'Assorevi, il "*Principio*" è stato approvato il 13 ed il 22 ottobre scorsi, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Ritenendo che le nuove regole tecniche di revisione contabile in esso contenute possano consentire alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale **lo svolgimento di una corretta attività di controllo contabile**, la Consob ha, dunque, precisato nella delibera in rassegna che deve intendersi abrogata la Comunicazione n. 14062 del 30 aprile 2003 che raccomandava l'adozione del documento transitorio per la revisione dei bilanci delle banche.

Il documento contenente il Principio **specifica i criteri per la revisione dei bilanci delle banche** e - tenendo conto delle peculiarità proprie della realtà bancaria - **prevede l'adattamento di alcuni dei vigenti principi generali di revisione**. (m.v.)

* * *

L'ABI NON RILEVA PIÙ IL TASSO DEL *PRIME RATE*.

La profonda revisione delle statistiche introdotta dalla Banca Centrale Europea e l'ampia disponibilità di informazioni rendono non più necessaria l'elaborazione dell'Associazione.

Dal 31 dicembre 2004, non è più disponibile la rilevazione del ***prime rate medio ABI***. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo dell'Associazione sulla base della profonda revisione delle rilevazioni statistiche sui tassi di interesse praticati dalle banche varata, all'inizio del 2003, dalla Banca Centrale Europea per consentire raffronti internazionali omogenei.

Per vent'anni, dal 1984, l'ABI ha operato la rilevazione quindicinale del livello del *prime rate* medio del sistema bancario, inteso come tasso nominale contrattuale praticato normalmente alla clientela primaria applicato sui crediti utilizzati in conto corrente.

Le innovazioni metodologiche introdotte dalle **nuove statistiche** armonizzate e la disponibilità di nuove informazioni - TAEG su mutui e credito al consumo e dettaglio dei tassi per famiglie e imprese - più rispondenti alle esigenze informative rendono superata secondo un comunicato Stampa di Palazzo Altieri la rilevazione del *prime rate* medio del sistema bancario. (l.c.)

* * *

**COMUNICATO DELLA BANCA D'ITALIA:
PERIODICITÀ ESTRATTO CONTO E DOCUMENTO
DI SINTESI.**

Su richiesta dell'ABI, la Banca d'Italia ha comunicato (in G. U. del 17 gennaio 2005) che - **con il consenso del cliente** - è possibile prevedere **l'invio del rendiconto (estratto conto, per i rapporti regolati in conto corrente) e del documento di sintesi con periodicità differenziate, ferma restando la cadenza minima annuale prevista dalla legge.**

Vengono, in ogni caso, **ribaditi gli obblighi di invio del documento di sintesi nel caso di variazioni unilaterali sfavorevoli alla clientela.** Banca d'Italia ha, infatti, ricordato che le vigenti istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in linea con le previsioni dell'art. 119 del testo unico bancario e con l'art. 12 della delibera CICR del 4 marzo 2003, dispongono che nei contratti di durata le banche devono fornire alla clientela alla scadenza del rapporto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate.

* * *

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: IL DECRETO CORRETTIVO BIS.

D.LGS. N. 310 DEL 28 DICEMBRE 2004, G.U. DEL 30 DICEMBRE 2004.

Queste le principali novità introdotte dal **decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004**, con cui il Governo ha approvato talune modifiche ed integrazioni alla disciplina del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia:

- gli **amministrazioni di società** che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno adottare, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione;
- i limiti di cui all'art. 2412 del c.c. si applicheranno anche alle **obbligazioni** emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;
- lo **statuto della S.p.A** potrà prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società;
- eliminato il limite dei **tre mandati consecutivi** per gli amministratori di società cooperative;
- precisate le norme non applicabili alle **banche di credito cooperativo e popolari**, nonché fissato al 30 giugno 2005 il termine entro il quale adeguare gli statuti. (v.z.)

* * *

DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI

ESECUZIONE FORZATA E COMUNIONE LEGALE TRA I CONIUGI, di Maurizio Galardo, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/04, II, pag. 635.

L'Autore dell'articolo in commento analizza brevemente la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 16 dicembre 2003 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), con la quale si è sostanzialmente affermato che in tema di **espropriazione di beni immobili indivisi**, in regime di **comunione legale** tra i coniugi (iniziata dal creditore particolare di un uno di questi), il giudice ha il potere-dovere di sentire l'altro coniuge relativamente all'esercizio del diritto alla separazione della sua quota.

Ciò al fine di consentire al coniuge non debitore – in ossequio a quanto statuito dagli artt. 599 e 600 del c.p.c. – la separazione della sua quota in natura, oppure, nel caso in cui questo non fosse possibile, la scelta tra la **vendita** della quota e la **divisione** della comunione.

Infatti, fermo restando il principio per il quale anche il creditore particolare di uno dei coniugi può aggredire l'intero bene ricadente nella comunione legale, ciò non deve però trasformarsi in un eccesso (o "abuso") nell'uso dell'esecuzione forzata.

Tale sarebbe invece l'ipotesi – riformata dalla pronuncia in commento – in cui al coniuge non debitore venisse riconosciuto solamente il diritto ad ottenere la metà del ricavato della vendita del bene comune pignorato. (p.a.)

* * *

IL "CREDITO IN SOFFERENZA" NELLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA SULLA CENTRALE RISCHI, di Aldo Dolmetta, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/04, I, pag. 533.

L'Autore trae spunto da una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano (App. Milano, 4 novembre 2003 per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) che ha riformato la decisione del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2001 (che si segnala essere il più importante provvedimento giudiziale assunto in materia, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) sostenendo l'irrelevanza, per la conformazione del credito in sofferenza, di una preventiva richiesta di adempimento da parte della banca

segnalante, per esaminare le posizioni dottrinali e giurisprudenziali formatesi in ordine alla fattispecie di "credito in sofferenza".

L'Autore ha vagliato le differenti soluzioni elaborate in dottrina e giurisprudenza in ordine alla configurabilità della fattispecie di sofferenza che rende doverosa per gli enti partecipanti la segnalazione alla Centrale Rischi, con particolare riferimento alla doverosità della **preventiva messa in mora del cliente** segnalando e della obbligatorietà di una preventiva informativa al cliente.

Infine, l'Autore esamina le varianti formatesi nel dibattito, ancora in corso in letteratura, relativamente alla "tipologia di negatività" che il patrimonio del debitore deve presentare affinché venga correttamente classato a sofferenza il credito della banca segnalante, giungendo a esprimere la propria opinione al riguardo: "la sofferenza" di cui alla normativa sulla Centrale Rischi identifica una situazione patrimoniale del cliente differente rispetto all'**insolvenza fallimentare**, più affine a quella di "evidente pericolo cui si richiama la norma dell'art. 1461 c.c., nonché le disposizioni di cui agli artt. 1822 e 1956 c.c.." (f.s.)

* * *

RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE DA SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE IN BORSA, in *Il Corriere Giuridico*, n. 11/04, pag. 1419.

Nel caso di specie, il socio di una S.p.A. quotata in Borsa recede dalla società a seguito di una delibera dell'assemblea straordinaria con la quale la società ha aumentato gratuitamente il proprio capitale sociale, in parte mediante incremento del valore nominale delle azioni già in circolazione ed in parte mediante **emissione di nuove azioni**, ed ha deliberato la fusione per incorporazione di un'altra S.p.A..

L'Autore trae spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 26 agosto 2004, n. 17012 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), per chiedersi se il **socio dissenziente-recedente**, il quale ha diritto a ricevere il rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio delle stesse nell'ultimo semestre precedente il giorno in cui è stata assunta la delibera assembleare da cui trae titolo il recesso, possa altresì pretendere che la **liquidazione** della sua **quota** venga rapportata al **maggior nu-**

mero di azioni spettantegli per effetto del deliberato aumento di capitale.

Aderendo alla risposta negativa data dalla Corte di legittimità, l'Autore sottolinea come le azioni emesse in ottemperanza alla delibera di aumento di capitale siano di nuova emissione rispetto alla data della delibera e quindi non possano rientrare nel suddetto calcolo, non essendo ancora venute ad esistenza nel periodo rilevante ai fini del computo della quota di spettanza del socio recedente. (f.mo.)

* * *

BREVI NOTE IN TEMA DI INTERESSI USURARI E GIUDICATO, di Daniele D'Aiuto, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/04, II, pag. 565.

Con sentenza del 4 febbraio 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), il Tribunale di Reggio Calabria esamina - alla luce della legge 28 febbraio 2001 n. 24 recante "interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, concernente disposizioni in materia di usura" - l'avvenuto **passaggio in giudicato**, per mancata opposizione nei termini di legge, del **decreto ingiuntivo** posto a base del precetto con cui l'istituto di credito aveva intimato il pagamento delle somme prestate.

Secondo il giudice, una volta intervenuto il giudicato, non può più essere messa in discussione per effetto del novellato art. 1815, comma 2, c.c., la validità della clausola determinativa degli **interessi**, ma si può comunque eccepirne l'illegittimità ove la misura degli stessi ecceda i **tassi-soglia** periodicamente rilevati.

Il principio della validità formale del giudicato non viene, quindi, contestato, posto che la clausola non è più suscettibile di una declaratoria di nullità, mentre gli interessi che supereranno nel corso del tempo la soglia massima prevista, non costituiranno titolo giustificativo di un'eventuale esecuzione forzata e, trattandosi di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale, potranno essere rilevati in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. (p.a.f.)

* * *

REVOCA DELLA FIDEIUSSIONE E OBBLIGHI DI BUONA FEDE DELLA BANCA, di Nicola De Luca, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/04, II, pag. 520.

Con la sentenza annotata (Cass., 7 novembre 2003, n. 16705, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), la Corte di Cassazione si è prima di tutto inserita in un orientamento ormai consolidato dei giudici di legittimità, ovvero quello secondo il quale, qualora intervenga la **revoca della fideiussione**, al termine del rapporto di conto corrente la banca potrà chiedere al garante la prestazione promessa nei **limiti del saldo esistente** all'epoca del recesso.

L'altro aspetto esaminato dalla Suprema Corte attiene invece ai **doveri gravanti sulla banca**, in seguito al venir meno della fideiussione, in particolare se la stessa sia tenuta a revocare automaticamente l'apertura di credito. I giudici di legittimità, infatti, talora hanno sostenuto sussistere tale necessità, altre volte invece (come nel caso di specie) hanno affermato che il rapporto contrattuale può continuare, salvo l'onere dell'istituto di credito di comportarsi con correttezza. Da quest'ultima affermazione discende che la banca, al fine di tutelare il garante, è tenuta a interrompere il rapporto solo quando esista la possibilità che la prosecuzione del medesimo comporti per il fideiussore, non il semplice perdurare del rischio, bensì il **pericolo di perdere il diritto di regresso**.

L'Autore, dopo aver illustrato i due orientamenti formati in materia, si sofferma brevemente a commentarli e ad esporre alcuni mutamenti che egli reputa auspicabili. (s.d.)

* * *

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, di Flavia Silla, in *Guida al Diritto*, n. 49/04, pag. 42.

Con una analisi estremamente sintetica, l'Autrice evidenzia l'*iter* normativo che ha caratterizzato l'evoluzione della **disciplina dell'amministrazione straordinaria** delle grandi imprese.

Proprio le nuove esigenze manifestate in campo economico dalle imprese italiane hanno portato a numerosi interventi legislativi in materia, volti sia a snellire le procedure di ammissione alla amministrazione straordinaria, sia ad ampliare il campo di applicazione della stessa.

L'Autrice, pertanto, si sofferma ad esaminare come il testo del d.lgs. n. 270/1999, con il quale si ponevano le basi portanti di tale istituto, sia stato

modificato con il d. l. n. 347/2003, che ha stato attribuito un ruolo determinate al solo ministero delle Attività produttive per determinare l'ammissione alla procedura, ed infine con il d. l. n. 281/2004, con il quale sono stati ridotti i requisiti dimensionali delle imprese per l'accesso alla amministrazione straordinaria. (m.b.)

* * *

INEFFICACIA EX ART. 64 L.F. E QUESTIONI CONTROVERSE IN TEMA DI GARANZIE E PAGAMENTI, di Sergio Di Amato, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 5/04, II, pag. 1114.

Trattasi di un breve disamina relativa ai diversi profili in cui viene manifestandosi, a seconda dei casi, la sanzione dell'**inefficacia degli atti** posti in essere **a titolo gratuito** ex art. 64 l.f., nonché dei presupposti la cui sussistenza è essenziale affinché venga configurandosi tale fattispecie (gratuità dell'atto, compimento dell'atto nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, non necessaria conoscenza dello stato di insolvenza del disponente l'atto ovvero della qualità di soggetto fallibile dello stesso).

L'Autore non si limita ad evidenziare l'impossibilità di ricostruire in termini univoci l'inefficacia, individuando le diverse conformazioni che questa può assumere a seconda dell'atto dispositivo posto in essere (i.e. costituzione di una garanzia reale; pagamenti effettuati con una somma di denaro), ma affronta un'altra questione notevolmente dibattuta, ossia quella della identificazione degli atti a titolo oneroso sanzionati dalla prescrizione di cui all'art. 64 l.f..

L'articolo, infine, esamina i diversi orientamenti formati in giurisprudenza in ordine all'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 2901 c.c. alle prestazioni di garanzia nell'ambito della revocatoria fallimentare. (f.s.)

* * *

L'ASSOGGETTABILITÀ AL FALLIMENTO DEL SOCIO TIRANNO, di Massimo Di Lauro, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/04, II, pag. 585.

L'Autore coglie spunto da una recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) per esaminare la questione relativa alla sottoponibilità al **fallimento del socio tiranno**.

L'Autore rileva che la sentenza in oggetto rappre-

senta una sintesi interessante e completa dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, secondo il quale il socio tiranno, pur differenziandosi dalla holding personale e dal socio sovrano, non agendo in nome proprio (bensì per mezzo della società) e non necessariamente abusando di una propria formale posizione dominante, è comunque colui che **usa la società come cosa propria**, avendo degradato l'ente a mera copertura di un'attività perseguita nel proprio esclusivo interesse, mediante la confusione del suo patrimonio personale con quello della società e la precostituzione, in modo programmatico dall'esterno di ogni decisione interna alla società medesima.

Proprio di fronte a tale situazione non sorge alcun dubbio sulla applicabilità estensiva e diretta del combinato disposto di cui agli artt. 2632 e 2740 c.c., in forza dei quali il socio tiranno, al pari del socio unico, **risponderà illimitatamente** per le obbligazioni assunte dalla società con tutti i suoi beni presenti e futuri, ed in caso di insolvenza della medesima, ai sensi dell'art. 147 l. f., potrà vedere ad esso stesso estesa la dichiarazione di fallimento. (m.b.)

* * *

LA RILEVANZA DEL RAPPORTO DI CONTROLLO AI FINI DELLA PROVA PRESUNTIVA DELLA SCIENTIA DECOCTIONIS DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE, di Edgardo Ricciardello, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 5/04, I, pag. 1144.

L'Autore si occupa della rilevanza, ai fini della dimostrazione della sussistenza del presupposto soggettivo nell'azione revocatoria fallimentare, dell'appartenenza dell'impresa *tradens* ad un gruppo societario e, in particolare, della possibilità di provare la **scientia decoctionis** mediante il ricorso a **presunzioni semplici**, una volta accertata la notorietà dello stato d'insolvenza del gruppo medesimo.

Quale correttivo al riportato meccanismo presuntivo, seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'Autore sostiene, riprendendo una recente pronuncia di merito (Trib. Como, 13 giugno 2002, inedita), che la procedura attrice in revocatoria debba dimostrare, oltre alla notorietà della **crisi di gruppo** ed all'appartenenza del *solvens* al gruppo, che il convenuto *accipiens* fosse a conoscenza dell'effettivo rapporto di controllo tra le società del gruppo, in particolare la *holding*, e la società fallita, al fine di provare la sussistenza della direzione unitaria.

Successivamente vengono trattati gli aspetti rela-

tivi al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria fallimentare (natura degli accrediti in conto corrente e rilevanza dell'apertura di credito) e l'attuale orientamento giurisprudenziale e dottrinale in materia di prova della *scientia decoctionis* nei gruppi di società. (s.b.)

* * *

IL CASO DEL PARMA CALCIO: DISTONIA APPLICATIVA DEI PRINCIPI DI DIRITTO CONCURSALE IN SEDE DI GIUSTIZIA SPORTIVA?, di Giovanni Schiavon, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/04, I, pag. 1123.

L'Autore trae spunto dalla recente pronuncia del Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI nel procedimento promosso dalla A.C. Perugia S.p.A. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Parma A.C. S.p.A. in A.S. e del Parma F.C. S.p.A. per individuare alcuni interessanti questioni relative al coordinamento tra la normativa sportiva ed il diritto concorsuale.

Il giudizio verteva sulla legittimità della decisione della FIGC di ammettere al campionato di Serie A 2004/2005 la Parma F.C. S.p.A., società nata a seguito del conferimento di ramo d'azienda da parte del **Parma A.C. S.p.A.**, società sottoposta alla **procedura di Amministrazione Straordinaria** nella precedente stagione nell'ambito del dissesto che ha coinvolto il gruppo Parmalat.

Tale decisione era stata **impugnata dalla A.C. Perugia S.p.A.** – esclusa dal presente campionato di Serie A a seguito della sconfitta nello spareggio con la Fiorentina – la quale sosteneva che, in applicazione dell'art. 16 delle Norme Organizzative Interne Federali della FIGC, il Presidente della FIGC avrebbe dovuto **revocare l'affiliazione** della Parma A.C. S.p.A. alla FIGC a seguito dell'ammissione della stessa alla citata procedura concorsuale, stante la sostanziale identità tra la stessa ed il fallimento (rappresentante una delle ipotesi di revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 16 NOIF).

Il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso del Perugia, sostenendo sia la correttezza del sopra richiamato conferimento dell'azienda sportiva, sia la non equiparabilità tra fallimento ed amministrazione straordinaria, attesa la diversa finalità delle due procedure, avendo la prima natura liquidatoria e la seconda funzioni conservative del patrimonio aziendale.

L'Autore critica fortemente la decisione del Collegio, affermando sia che l'operazione di conferimento dell'azienda sportiva (ipotesi prevista dall'art. 20 NOIF) posta in essere dal Commissa-

rio Straordinario della Parma A.C. S.p.A. sarebbe **elusiva proprio delle norme federali** sopra richiamate, sia che l'affermazione relativa alla differente *ratio* delle due procedure concorsuali non troverebbe riscontro nell'attuale diritto societario e concorsuale. (s.b.)

* * *

LA CONOSCENZA DELLA DOPPIA ALIENAZIONE FA SCATTARE L'OBBLIGO DEL RISARCIMENTO, di Nicola Graziano, in *Guida al Diritto*, n. 46/04, pag. 73.

L'Autore commenta una recente pronuncia (Cass., 25 ottobre 2004, Sez. II Civile, n. 20721, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), con la quale la Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta sul caso della **doppia donazione immobiliare**.

Nella fattispecie in esame è stata ravvisata, accanto alla **responsabilità del donante**, la colpa del secondo donatario che trascrive prima, per violazione delle norme sulla correttezza, quando lo stesso ha agito con coscienza.

Va però spiegato come sia possibile che il secondo acquirente, primo trascrivente, che in effetti acquista *a non domino*, possa prevalere nel conflitto con il primo acquirente.

Se si segue la teoria della *condicio iuris*, a cui sembrerebbe aderire anche la Suprema Corte nella sentenza in commento, la **priorità della trascrizione** della seconda donazione, operando alla stregua di una condizione risolutiva legale, determinerebbe la **risoluzione degli effetti reali** della precedente donazione, cosicché la seconda donazione diviene ad ogni effetto *a domino* in quanto unico, valido ed efficace atto traslativo (a titolo gratuito) del diritto di proprietà di un bene immobile.

Ammettere *sic et simpliciter* l'operatività di tale meccanismo, implicherebbe però il sacrificio di alcuni elementi caratterizzanti l'operazione di trasferimento sorretta dallo spirito di liberalità, primo fra tutti il dogma dell'irrevocabilità.

Se, invece, si considera il secondo atto come una **donazione di cosa altrui** non nulla ma semplicemente inefficace, essa potrebbe essere considerata come elemento di una più complessa fattispecie che si compone di un atto traslativo a titolo gratuito e di una trascrizione.

In tale ipotesi, la seconda donazione, se trascritta prima della precedente, concretizzerebbe quel fatto personale del donante, fonte di responsabilità per evizione *ex art. 797*, comma 1, n. 2 c.c. e, nel contempo costituirebbe, in una con la trascrizione, fonte dell'acquisto da parte del secondo

donatario. (m.l.)

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL BENE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO CONSERVATIVO E FALLIMENTO DEL DEBITORE, di Massimo Simeon, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/04, I, pag. 1135.

L'art. 51 l.f. vieta di iniziare o proseguire **azioni esecutive individuali** nell'ipotesi in cui sia intervenuta la dichiarazione di **fallimento del debitore**.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale **divieto** deve essere esteso anche alle **azioni cautelari**, attesa la loro strumentalità rispetto all'azione esecutiva. L'autorità giudiziaria, inoltre, è favorevole all'applicazione di un principio analogo anche qualora le azioni esecutive e/o cautelari risultino già avviate al momento in cui venga emessa la sentenza di fallimento.

L'Autore condivide solo in parte l'orientamento della magistratura. Infatti egli, pur riconoscendo la necessità di tutelare la *par condicio creditorum* una volta aperta la procedura concorsuale, ritiene scorretta l'applicazione dell'art. 51 l.f. alle azioni cautelari iniziate prima del fallimento, poiché ciò produrrebbe conseguenze pregiudizievoli per il creditore sequestrante.

Nel lungo articolo qui citato, l'Autore espone quindi le ragioni della sua opinione, soffermandosi ad esaminare i rapporti tra azione esecutiva e fallimento, da un lato, e azione cautelare e fallimento, dall'altro, sottolineandone altresì le differenze. (s.d.)

* * *

I PROCEDIMENTI INGIUNTIVI E LA CORTE COSTITUZIONALE: UNA PARTITA TUTTA ANCORA DA GIOCARE, di Costanzo M. Cea, in *Il Foro Italiano*, n. 11/04, I, pag. 2656.

Con sentenza del 22 giugno 2004 n. 180, (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) la Corte Costituzionale ritiene infondata la questione di **legittimità costituzionale** dell'art. 186 *ter*, comma 1, c.p.c., nella parte in cui consente la pronuncia dell'**ordinanza di ingiunzione** sulla base degli estratti autentici delle **scritture contabili**.

Secondo l'Autore, il privilegio probatorio, derivante dalla possibilità di utilizzare gli estratti autentici delle scritture contabili quale base per ottenere l'ordinanza anticipatoria *ex art. 186 ter* c.p.c., non sembrerebbe privo di una qualche **giustificazione razionale**, né lesivo di valori costituzionalmente protetti.

Approfondendo l'analisi, si dovrà distinguere l'ipotesi del giudizio contumaciale da quella in cui

ci sia stata costituzione della parte.

Nel primo caso, se è pur vero che le scritture in questione, fuori dell'ipotesi *ex art. 2710 c.c.*, non costituiscono prova dei fatti costitutivi della domanda, pur sempre rappresentano un forte indizio dell'esistenza degli stessi, giacché normalmente l'emissione di un documento fiscale si rivela sintomatico dell'esistenza di una prestazione di beni o servizi. Sicché, non sembrerebbe scandaloso consentire, sulla base di tali documenti, la pronuncia nei confronti del **contumace** dell'ordinanza *ex art. 186 ter* (sprovvista di provvisoria esecuzione), posto che oggi il principio di economia processuale è addirittura dotato di copertura costituzionale *ex art. 111, comma 2, Cost.*

Quanto poi all'ipotesi di giudizio in cui la **parte** si sia **costituita**, il problema non dovrebbe porsi. Infatti in tal caso, ove non si sia raggiunta la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi, il giudice non solo potrà rifiutare l'anticipazione della tutela esecutiva, ma addirittura anche la pronuncia dell'ordinanza. (p.a.f.)

* * *

OSSERVAZIONI SUL DEPOSITO DELLA RINUNCIA ALLA SENTENZA EX ART. 186 "QUATER" C.P.C., di Costanzo M. Cea, in *Il Foro Italiano*, n. 11/04, I, pag. 3030.

Con le sentenze annotate dall'Autore (Cass., 15 luglio 2004, n. 13113 e Cass. 12 maggio 2004, n. 8962, per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), la Suprema Corte ha affermato che l'unica parte legittimata a **rinunciare alla sentenza**, in caso di pronuncia dell'**ordinanza ex art. 186 quater** c.p.c., è quella intimata.

L'Autore non condivide totalmente la decisione dei giudici di legittimità. Infatti, occorre rilevare che il deposito della rinuncia ha il chiaro scopo di evitare che il giudice pronunci la sentenza, poiché determina la trasformazione dell'ordinanza in sentenza. Se tale è la funzione, pare ingiustificato precludere all'**intimante**, una volta che gli sia stata notificata la rinuncia, provvedere al deposito di quest'ultima.

Il problema è invece quello di informare l'**intimato** dell'avvenuto deposito, affinché sia a conoscenza del momento a partire dal quale decorre il termine per proporre impugnazione. Secondo l'Autore tale ostacolo può essere superato imponendo al Cancelliere di dare avviso, applicando analogicamente l'art. 133 c.p.c.. (s.d.)

* * *

GIURISPRUDENZA

DIRITTO DI FAMIGLIA

Cass., 6 luglio 2004, Sez. I, n. 12313, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 7/04, pag. 936.

Ancorché non abbia partecipato alla stipulazione del contratto, il **coniuge in comunione legale** dell'acquirente di un bene immobile è **litisconsorte necessario** nel giudizio, promosso dal curatore fallimentare del venditore, per la **revocatoria fallimentare** dell'atto di compravendita, giacché la richiesta pronuncia del giudice è destinata ad incidere necessariamente, e direttamente, anche sul diritto del coniuge comproprietario non stipulante (il quale non è assimilabile ad un semplice avente causa dell'altro coniuge autore dell'atto), essendo d'altra parte ininfluenza la natura personale, e non reale, dell'azione revocatoria, posto che, ai fini del litisconsorzio, rileva esclusivamente, ed è pertanto sufficiente, la qualità di soggetto dell'unitario rapporto originato dall'atto dedotto in giudizio, senz'altro presente nella specie, posto che nella comunione legale (la quale, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote) i coniugi non solo sono solidalmente titolari del diritto sul bene oggetto del contratto di acquisto, ma condividono entrambi (anche, perciò, chi non è parte dell'atto di acquisto) il medesimo titolo di acquisto.

App. Salerno, 16 dicembre 2003, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/04, II, pag. 635, con nota di Maurizio Galardo.

Nell'ipotesi di **espropriazione di beni** immobili indivisi, **in comunione legale** tra i coniugi, iniziata dal creditore particolare di uno dei coniugi, sussiste, pena la improcedibilità dell'azione esecutiva, il potere-dovere del giudice di convocare **l'altro coniuge** al fine di sentirlo in ordine all'esercizio del diritto alla separazione della quota in natura.

Trib. Monza, 23 marzo 2004, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 11/04, pag. 417.

Per essere idonea a far **cessare gli effetti** della pronuncia di **separazione**, la **dichiarazione espressa** di cui all'art. 157 c.c. deve essere sorretta da elementi fattuali atti a testimoniare la valenza reale e non meramente astratta, ma an-

che da **requisiti formali** atti a renderla inequivoca e verificabile in qualunque momento; attesa la sua idoneità ad incidere sullo *status* personale dei coniugi, anche mediante la sua iscrizione e conservazione tra gli atti dello stato civile assumendo, infatti, al riguardo rilievo il disposto dell'art. 63, lett. g), d.P.R. 3 novembre 2000, n. 36.

* * *

OBBLIGAZIONI

Cass., 25 ottobre 2004, Sez. II, n. 20721, in *Guida al Diritto*, n. 46/04, pag. 73, con nota di Nicola Graziano.

Nella fattispecie della **doppia donazione immobiliare**, sussiste a carico del secondo donatario, primo trascrivente, l'obbligo del **risarcimento** del danno provocato al primo donatario per aver impedito il perfezionarsi, in capo a quest'ultimo, degli effetti della donazione stipulata in suo favore, determinando così la definitiva perdita, per lo stesso, dei diritti derivanti dal primo contratto di donazione, sempre che sia provata la sua malafede, concretizzatesi nella consapevolezza dell'appartenenza del bene oggetto della donazione ad altri e nella previsione di trascrivere per primo.

* * *

CONTRATTI

Trib. Padova, 28 maggio 2004, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/04, I, pag. 2222.

La compravendita di un immobile caratterizzata dall'assunzione del mutuo ipotecario in capo all'acquirente e dalla pattuizione che il godimento dell'**abitazione** permanga al **venditore in comodato**, ove siano dimostrate la simulazione del contratto e la reale volontà delle parti di precostituire una garanzia del credito del simulato acquirente dipendente dall'operazione di mutuo, integra la violazione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. e la prova relativa può essere raggiunta anche mediante il ricorso a presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c..

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

App. Milano, 4 novembre 2003, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/04, II, pag. 528, con nota di Aldo Dolmetta.

La nozione di **credito in sofferenza**, delineata dalle vigenti Istruzioni della Banca d'Italia, indica una situazione di **rischio patrimoniale**, caratterizzata dalla previsione di una seria difficoltà di "recupero" del credito da parte della Banca.

In relazione alla segnalazione di un credito a sofferenza, l'eventuale affermazione di responsabilità della banca, per violazione dell'interesse del cliente a che non vi siano irregolari segnalazioni, si ancora all'accertamento di **negligenza e imprudenza** qualificate dalla violazione della Banca d'Italia, da considerare quali "regole professionali" di comportamento dell'intermediario.

Trib. Mantova, 12 novembre 2004, in *Le Società on line*, n. 41.

La banca deve fornire una **completa informazione** circa i rischi connessi alla **specifica operazione** che i clienti intendevano porre in essere, dovendo l'intermediario finanziario agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti, obbligo implicante l'indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell'investimento secondo la valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dato questo che la banca è tenuta a conoscere e, quindi, a comunicare al cliente al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendo in proposito ritenere che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca fattore rilevante in quanto idoneo ad influenzare il processo decisionale dell'investitore.

Non merita adesione la deduzione difensiva dell'istituto di credito secondo cui gli ordini d'acquisto contenessero l'indicazione prestampata secondo cui gli stessi venivano eseguiti "avendo i clienti ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi allo strumento finanziario in oggetto". Trattasi di mera **clausola di stile** tale da non esonerare la banca dall'onere di fornire la **prova positiva** del tipo di informazione concretamente data, clausola peraltro inefficace alla luce del disposto di cui all'art. 1469 bis n. 18 c.c. La domanda degli attori di dichiarare la **nullità degli ordini** di sottoscrizione di obbligazioni argentina deve ritenersi fondata essendo stata dimostrata la violazione, da parte della banca, delle prescrizioni contenute negli artt. 21 TUF, 28 e 29 regolamento Consob 11522/98, da considerarsi

come **norme imperative** ex art. 1418 c.c. in considerazione degli interessi tutelati (tutela del risparmio, diligenza degli intermediari, integrità dei mercati) e della natura generale di siffatti interessi).

Trib. Venezia, 22 ottobre 2004, in *Le Società on line*, n. 41.

La banca deve fornire una **completa informazione** circa i rischi connessi alla **specifica operazione** che i clienti intendevano porre in essere, dovendo l'intermediario finanziario agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti.

Nel momento in cui i titoli argentina sono stati acquistati dagli attori, molteplici erano gli elementi a conoscenza dell'istituto di credito, tra cui il prospetto del prestito, elementi che, ove adeguatamente ponderati, avrebbero dovuto indurre un soggetto particolarmente qualificato alla maggiore prudenza possibile ed a evidenziare la rischiosità dell'investimento, sconsigliando ai clienti un tale tipo di operazione.

Non meritano adesione le deduzioni difensive dell'istituto di credito circa l'assenza di obbligo in capo alla stessa di trasmettere al cliente il prospetto del prestito da cui sarebbe emersa la rischiosità dell'investimento e l'assenza di attribuzione di un rating internazionale da parte delle agenzie (Standard and Poor's, Moody, Fitch) più qualificate.

La banca non ha fornito alcuna dimostrazione di avere assolto in modo adeguato a quell'obbligo di informazione imposto dalle disposizioni di legge e regolamento applicabili ed anche oggetto di un impegno contrattuale.

Allo stesso modo non può valere come esimente per la banca la circostanza che gli attori in quanto operanti già in precedenza nel mercato borsistico attraverso l'acquisizione di titoli azionari (Fiat, Parmalat, Mediobanca) erano consapevoli del rischio che correavano.

In aggiunta gli attori evidenziano che la convenuta ha agito in conflitto di interessi in quanto aveva assunto l'incarico di gestire il collocamento contro una provvigione che comprendeva il servizio di distribuzione del prodotto e la garanzia dell'acquisto in proprio in caso di mancato piazzamento dell'intera partita.

La domanda degli attori di dichiarare la **nullità degli ordini** di sottoscrizione di obbligazioni argentina deve ritenersi fondata essendo stata dimostrata la violazione, da parte della banca, delle prescrizioni contenute negli artt. 21 TUF, 28 e 29 regolamento Consob 11522/98, da considerarsi come **norme imperative** ex art. 1418 c.c. in considerazione degli interessi tutelati (tutela del risparmio, diligenza degli intermediari, integrità

dei mercati) e della natura generale di siffatti interessi).

Trib. Monza, 18 luglio 2004, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/04, I, pag. 2219.

Poiché l'art. 1845 c.c. in tema di **recesso** dal contratto di **apertura di credito** ha natura dispositiva, sono valide le **deroghe pattizie** che escludano la sussistenza di una giusta causa per la validità del recesso nei contratti a tempo determinato e che fissino un termine di preavviso inferiore a giorni 15 per quelli a tempo indeterminato. Detta facoltà deve comunque essere esercitata conformemente al **principio di buona fede**, potendosi comunque ritenere illegittimo il recesso concretamente esercitato con connotati imprevedibili e del tutto arbitrari. Va tuttavia esclusa l'arbitrarietà del recesso esercitato a fronte di una sopravvenuta scarsa solvibilità dell'accreditato, qualora risulti in concreto che la banca ha atteso quattro mesi dalla scoperta della segnalazione alla centrale rischi interbancaria prima di riconsiderare le condizioni dell'apertura di credito con l'affidata; che, prima di procedere alla revoca dell'apertura di credito, ha chiesto al fideiussore, legale rappresentante della stessa società debitrice principale, di integrare le garanzie personali già concesse con garanzia reale, incontrando un rifiuto; che ha proposto ai suoi clienti di ridurre l'ammontare del fido oppure di predisporre idoneo piano di rientro, sempre senza esito.

Trib. Padova, 5 aprile 2004, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/04, I, pag. 2229.

L'insolvenza che legittima la **segnalazione alla centrale rischi** non è quella di cui all'art. 5 l.f. atteso che le banche segnalanti operano anche con i non imprenditori, ma va intesa in termini più generali, come **situazione di grave inadempienza** e serio rischio per il recupero del finanziamento, tale da mettere in allarme il sistema creditizio in funzione della concessione (o del mantenimento) di ulteriore credito allo stesso soggetto. Viene legittimamente segnalata alla centrale rischi la posizione del cliente che non movimentata da circa un anno il conto corrente non affidato con grave saldo debitore, senza rispondere ai solleciti della banca e dopo la messa in mora rimasta senza effetto.

Trib. Milano, 19 febbraio 2001, in *Giurisprudenza Italiana*, 2001, pag. 334.

La segnalazione alla **Centrale rischi** dei nominativi degli attori e dei saldi negativi dei loro conti correnti da parte della banca prima della formale **revoca degli affidamenti** non è condotta corri-

spondente ai canoni di **diligenza professionale** come codificati nelle regole proprie del settore emanate dalla Banca d'Italia. Tale condotta ben può quindi integrare specifico titolo di responsabilità della banca verso i correntisti, in quanto il mancato rispetto delle regole di cautela individuate dall'ordinamento professionale risulta uno specifico indice sia della sussistenza di colpa rilevante ex art. 2043 c.c. sia della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c..

Trib. Torino, 13 marzo 2004, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/04, I, pag. 2241.

Il **pagamento spontaneo di interessi anatocistici** invalidamente pattuiti in un contratto di conto corrente bancario (con pattuizione anteriore alla loro scadenza), tra l'altro, con apposita clausola negoziale scritta, rappresenta un'obbligazione naturale, e **non è soggetto a ripetizione** ex art. 2034 c.c..

Trib. Milano, 14 febbraio 2004, Sez. VIII, in *Il Corriere Giuridico*, n. 12/04, pag. 1633.

I soggetti resisi responsabili di una condotta integrante gli estremi del reato di **insider trading** sono tenuti a **risarcire il danno** subito dagli investitori, anche qualora tra i primi ed i secondi non sia stata conclusa direttamente alcuna operazione di scambio, dovendosi ritenere che la violazione della disciplina in tema di informazioni privilegiate sia in grado nello specifico di porsi come causa diretta del danno subito dall'investitore per aver operato sul mercato in situazione di informazione non corretta.

Trib. Monza, 9 febbraio 2004, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 12/04, pag. 447.

Il ruolo della **S.I.A.** - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa s.p.a. è unicamente quello di provvedere **all'inserimento dei dati nell'archivio C.A.I.**, senza alcun potere autonomo di vagliare i medesimi e, soprattutto, senza alcun potere di disposizione, essendo rimesso l'inserimento del nominativo esclusivamente all'iniziativa della banca segnalante, cui deve conseguentemente riconoscersi anche un potere di revoca o rettifica della segnalazione, eventualmente anche su disposizione degli organi giurisdizionali. Unica strada per evitare l'iscrizione al C.A.I. è il totale rispetto della procedura di cui all'art. 8 l. n. 386/1990, senza possibilità di individuare ipotesi equiparabili, e senza quindi che il ricorrere di dette ipotesi *"alternative"* valga a rendere illegittimo

l'operato della banca che proceda all'iscrizione. Si tratta, del resto, di un'interpretazione conforme alle esigenze dell'economia generale, in quanto per suo tramite si disincentivano tutte quelle condotte di emissione "ambigua" di assegni, le quali, per loro natura, introducono fattori di incertezza negli scambi e portano ad una lievitazione inevitabile dei costi transattivi, con ripercussioni di ordine generale.

Trib. Reggio Calabria, 4 febbraio 2004, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/04, II, pag. 565, con nota di Daniele D'Aiuto.

L'art. 1 comma 1, l. n. 24/2001 costituisce norma abrogativa con effetti innovativi posto che ha escluso dal novero delle condotte penalmente illecite la dazione dell'**interesse usurario**, nel rilevare ai fini dell'usura solo il momento della **convenzione**, con la conseguenza che una interpretazione corretta imporrebbe di escludere la retroattività e di ritenerla applicabile solo alle pattuizioni di interessi successive alla sua emanazione. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione forzata venga fondata su un decreto ingiuntivo definitivo, l'inesigibilità parziale sopravvenuta per la parte che supera il tasso-soglia costituisce motivo rilevabile in sede di opposizione all'esecuzione.

* * *

PRIVILEGI E GARANZIE

Cass., 7 novembre 2003, Sez. I, n. 16705, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/04, II, pag. 520.

In tema di **fideiussione omnibus**, lo *ius superveniens* di cui alla l. n. 154, 17 febbraio 1992, - che, novellando l'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'**importo massimo garantito** -, non incide sulla fideiussione, anteriormente stipulata, allorché le obbligazioni principali, cui la garanzia fideiussoria accede, siano anch'esse sorte anteriormente all'entrata in vigore della citata l. n. 154 del 1992.

Il **recesso del fideiussore** dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di **circoscrivere** l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente **al momento** in cui il recesso medesimo è **diventato efficace**. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo anche qualora il debito

dell'accreditato, al momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di **operazioni posteriori**, e senza che peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, e ciò stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il **saldo esistente** alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia **inferiore** a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, comma 1, c.c., per cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita.

In tema di apertura di credito in conto corrente assistita da una garanzia personale, il principio di correttezza e buona fede non impone automaticamente alla banca di recedere dal contratto nei riguardi del debitore principale solo perché si è verificato, a seguito del recesso del fideiussore, il venire meno della garanzia personale da quest'ultimo in precedenza prestata. In tanto è configurabile un dovere di correttezza della banca nei confronti del fideiussore receduto, imponente a questa di recedere a sua volta dall'apertura di credito nei confronti del debitore principale, in quanto la prosecuzione di questo rapporto comporti per il fideiussore medesimo, non già il semplice perdurare del rischio cui egli si è esposto per il fatto stesso di avere prestato una garanzia per debito altrui, ma un ingiustificato e non prevedibile aumento di esso, tale da pregiudicare concrete possibilità di regresso sulle quali il garante avrebbe potuto altrimenti fidare.

* * *

SOCIETA'

Cass., 22 ottobre 2004, Sez. I, n. 20637, in *Guida al Diritto*, n. 45/04, pag. 48.

L'**azione di responsabilità** verso i creditori sociali, contemplata dall'art. 2394 c.c., può essere proposta dal momento in cui l'**insufficienza del patrimonio** sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto, che possa essere conosciuto anche senza verifica diretta della contabilità della società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

Cass., 26 agosto 2004, Sez. I, n. 17012, in *Il Corriere Giuridico*, n. 11/04, pag. 1419. Se il **rimborso** delle azioni spettante al **socio che recede**, ai sensi dell'art. 2437 c.c., è ancora-to (nel testo anteriore alla novella introdotta dal d.lgs 6/2003) alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare che legittima il recesso, le pretese **variazioni di misura** non possono entrare nel calcolo del rimborso spettante.

* * *

FALLIMENTO

Cass., 12 ottobre 2004, Sez. I, n. 20166, in *Guida al Diritto*, n. 48/04, pag. 61.

Nel procedimento di **opposizione alla dichiarazione di fallimento** della società e dei soci illimitatamente responsabili, **legittimati passivi** sono solo il curatore e i creditori istanti, ai sensi dell'art. 18 l.f., mentre non è litisconsorte il **socio illimitatamente responsabile**, sia perché egli non è legittimato a contestare il fondamento di detta dichiarazione, sia perché egli può opporsi all'estensione nei propri confronti, facendo valere l'eventuale, estraneità alla compagine sociale, sia, infine, perché è in grado di fruire dell'eventuale revoca della dichiarazione di fallimento che priverebbe di effetti tale pronuncia esclusiva, siccome dipendente e accessoria, in applicazione del principio generale di cui all'art. 336 c.p.c.. Ciò, tuttavia, non impedisce che il socio intervenga o sia chiamato nel giudizio concernente la dichiarazione di fallimento della società, né la proposizione da parte sua di un'autonoma azione diretta all'accertamento della caducazione dell'effetto estensivo, in conseguenza della revoca di tale dichiarazione.

Cass., 9 settembre 2004, I, n. 18188, in *Il Foro Italiano*, n. 10/04, I, pag. 2689.

La **postergazione nel grado ipotecario** può derivare solo da un **negozio giuridico bilaterale**, mentre è insufficiente l'atto unilaterale. L'annotazione della postergazione nel grado ipotecario ha efficacia costitutiva dell'accordo, con la conseguenza che non è opponibile ai creditori l'annotazione eseguita sui registri immobiliari dopo la dichiarazione di fallimento.

Cass., 25 agosto 2004, Sez. I, n. 16859, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/04, pag. 1322.

In sede di domanda di **ammissione al passivo fallimentare**, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il **titolo in originale** ai sensi dell'art. 66 r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 e dell'art. 58 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e, in mancanza, il credito deve essere ammesso **con riserva**, essendo la produzione del titolo (si configuri l'onere del deposito come requisito per l'esame del merito della domanda, ovvero quale requisito di proponibilità della domanda stessa) intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso.

Cass., 13 agosto 2004, Sez. I, n. 15769, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/01, pag. 1239.

Ai fini della determinazione del momento in cui inizia l'effettivo **esercizio dell'attività di impresa** - e dunque, in base all'art. 2082 c.c., l'autore acquista la qualità di imprenditore commerciale - fondamentale è il ruolo svolto dal dato dell'**organizzazione**, poiché in presenza di un'esteriore apparato aziendale la qualità di imprenditore commerciale si acquista anche con il compimento di un singolo atto riconducibile a quella organizzazione ("**atto dell'organizzazione**"); quando, invece, manca un siffatto apparato esteriore, perché l'attività viene svolta con mezzi anche rudimentali, sufficienti comunque ad integrare il requisito dell'organizzazione, soltanto la **reiterazione di atti**, oggettivamente suscettibili di essere qualificati come atti d'impresa - i quali possono aversi anche prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell'impresa stessa, allorché siano stati posti in essere atti economici preparatori che permettano di individuare l'oggetto dell'attività ed il suo carattere commerciale - rende manifesto che non si tratta di operazioni isolate, ma di **attività professionalmente esercitata** (nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva riconosciuto la qualità di imprenditore commerciale ad un mercante d'arte in presenza di una rudimentale organizzazione aziendale e dell'acquisto, per la rivendita di numerose opere d'arte, nonché dello svolgimento di attività promozionali).

Ai fini della **dichiarazione di fallimento**, lo stato di **insolvenza** deve essere valutato secondo dati oggettivi, prescindendo da qualsiasi indagine in ordine alle relative cause; pertanto, l'**interruzione** brutale del **credito bancario**, se anche

può essere causa di risarcimento del danno ove in concreto assuma connotati del tutto imprevedibili ed arbitrari, non consente, tuttavia, di ritenere insussistente lo stato di insolvenza se da tale condotta ancorché illegittima sia derivato uno stato di impotenza economica dell'imprenditore, mentre a diversa conclusione potrebbe giungersi soltanto nel caso in cui l'imprenditore fosse inadempiente esclusivamente nei confronti degli istituti che avessero illegittimamente esercitato il recesso dal rapporto di apertura di credito.

Cass., 15 luglio 2004, Sez. I, n. 13116, in *Il Fallimento*, n. 11/04, pag. 1280.

Nella **revocatoria fallimentare** ai sensi del comma 1 dell'art. 67 l.f. di atti compiuti dal **socio illimitatamente responsabile** di società di persone dichiarato fallito assieme alla società, l'onere della prova della *inscientia decoctionis*, gravante sull'*accipiens*, attiene - come nel caso rovesciato di cui al comma 2 dello stesso articolo, nel quale incombe al curatore l'onere di provare la *scientia decoctionis* - al duplice profilo della **qualità di socio** del disponente e della **insolvenza della società** da lui partecipata e dichiarata fallita; è, invece, arbitrario ritenere che debba essere, in tale fattispecie, il curatore a provare la qualità di socio e che incomba sull'*accipiens* solo la prova della ignoranza dello stato di insolvenza della società, atteso che, come la conoscenza dello stato di decozione, nelle ipotesi di atti dispositivi o solutori normali del socio illimitatamente responsabile di società di persone, comprende la qualità di socio e la situazione di insolvenza della società, in quelle di **atti anormali** l'onere si trasferisce integralmente al terzo convenuto in revocatoria, per la circostanza che - una volta stabilita, sul piano oggettivo, la revocabilità dell'atto posto in essere - la dimostrazione dell'esistenza del dato soggettivo, che va pur sempre riferito alla società (essa essendo l'imprenditore fallito, considerato dalla norma in esame, e il fallimento dei soci essendo mera ripercussione di quello sociale, tant'è che prescinde dalla loro insolvenza e dalla qualità di imprenditori commerciali), suppone che sia stato provato che il soggetto disponente ne fosse stato socio, tale elemento costituendo il presupposto logicamente imprescindibile della indagine sulla *scientia* (o *inscientia*) *decoctionis* dell'imprenditore collettivo, secondo gli oneri processuali rispettivamente fissati dal primo e dal comma 2 dell'art. 67 cit..

Cass., 1 luglio 2004, Sez. I, n. 12029, in *Il Fallimento*, n. 11/04, pag. 1276.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 n. 4 c.p.c. e 18 l.f., nella parte in cui non escludono il giudice delegato dalla **composizio-**

ne del tribunale nel giudizio di **opposizione alla sentenza** dichiarativa del **fallimento** dopo che lo stesso giudice delegato abbia reso manifesta, attraverso l'autorizzazione data al curatore per resistere nel giudizio, la sua opinione contraria alle ragioni dell'opposizione stessa, è irrilevante, nel giudizio di impugnazione della sentenza emessa in sede di opposizione, quando la pretesa violazione dell'obbligo di astensione non sia stata fatta valere attraverso una tempestiva e rituale **istanza di ricusazione**, atteso che la mancata proposizione di tale istanza preclude la possibilità di far valere quel vizio quale motivo di nullità derivante dalla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., della sentenza impugnata, onde l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque comportare la nullità della sentenza stessa.

Cass., 28 maggio 2004, Sez. I, n. 10268, in *Il Fallimento*, n. 11/04, pag. 1276.

In tema di **dichiarazione del fallimento** del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte Costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del comma 1 dell'art. 147 l.f. nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) - impone che la decorrenza di detto termine per il **socio occulto** receduto non può farsi risalire alla data del suo recesso (né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, dato che l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario), ma piuttosto a quella in cui lo **scioglimento del rapporto** sia stato **portato a conoscenza** dei terzi con mezzi idonei, di guisa che occorre, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato.

Cass., 10 ottobre 2003, Sez. I, n. 15142, in *Il Foro Italiano*, n. 11/04, I, pag. 3163.

L'oggetto dell'azione revocatoria fallimentare per manifesta sproporzione tra le prestazioni è rappresentato dal contratto finale (nella specie, di compravendita di azioni) e non dal patto di opzione, il quale non comporta alcuna prestazione, ma soltanto vincola il proponente alla irrevocabilità della propria proposta.

Nel giudizio di **opposizione allo stato passivo** e nel successivo appello, la prospettazione di **nuovi fatti** rispetto a quelli posti a fondamento della originaria insinuazione rappresenta doman-

da nuova, come tale inammissibile (nella specie, il diritto di credito originariamente vantato in sede di insinuazione al passivo quale corrispettivo di una compravendita, era stato successivamente qualificato quale restituzione di un finanziamento).

In tema di **revocatoria fallimentare**, la mera **contestazione delle condizioni dell'azione** (c.d. eccezione impropria) può essere rilevata anche d'ufficio per la prima volta in appello, purché in relazione a fatti allegati tempestivamente dalle parti nell'ambito del giudizio di primo grado (nella specie, la Corte ha confermato l'inammissibilità in appello delle eccezioni volte a contestare i presupposti dell'azione revocatoria, in quanto la sproporzione tra le prestazioni era stata contestata in appello sulla base di fatti diversi da quelli allegati in primo grado, mentre in relazione alla *inscientia decoctionis* era mancata una qualsiasi contestazione).

Cass., 2 ottobre 2003, Sez. III, n. 14675, in *Il Fallimento*, n. 12/04, pag. 1320.

In presenza di un **mutuo garantito** da ipoteca validamente iscritta, gli **istituti di credito fondiario** si sottraggono al divieto di azioni esecutive individuali sancito dall'**art. 51 legge fallimentare** a decorrere dal giorno della dichiarazione di fallimento; pertanto, il curatore è legittimato attivamente a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. al fine di far accertare la nullità dell'iscrizione dell'ipoteca fondiaria nei confronti del creditore precedente.

Cass., 9 luglio 2003, Sez. I, n. 10792, in *Il Foro Italiano*, n. 11/04, I, pag. 2844.

Gli effetti della **sentenza dichiarativa di fallimento** - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, comma 3, l.f., non è neanche suscettibile del rimedio generale della sospensione ex art. 351 c.p.c., in considerazione della essenza e della finalità della procedura fallimentare possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello *status* di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col **passaggio in giudicato, della successiva sentenza di revoca**, resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria.

App. Brescia, 24 aprile 2004, Banco di Brescia San Paolo CAB / Cooperativa Agricola di macellazione in lca.

In tema di azione revocatoria, l'onere a carico della Curatela (nella specie i commissari), attiene non soltanto alla prova dell'esistenza di sintomi esteriori dell'insolvenza, bensì e soprattutto a quella dell'effettiva, (e non già doverosa, e neppure semplicemente presumibile) conoscenza di essi.

La legge fallimentare non prende in considerazione la conoscenza di una situazione potenziale (e sia pure con alto grado di probabilità) idonea a condurre, *rebus sic stantibus*, allo stato di insolvenza: quel che rileva per gli effetti di cui all'art. 67 della legge, è la conoscenza dell'attualità dello stato di insolvenza al momento in cui l'atto del quale è richiesta la revoca venga compiuto, il che impone, quale logico corollario, di affermare l'irrelevanza, in tale prospettiva, della conoscenza dell'esistenza al momento del compimento dell'atto, di una convergenza di elementi potenzialmente idonei, in mancanza di interventi modificativi, di proiettare l'impresa, in un momento più o meno prossimo, ma comunque futuro, verso la situazione d'insolvenza.

La legge ricollega effetti alla situazione di insolvenza, appunto prefallimentare, ma non ne prevede affatto per quella dipinta, in sede di consulenza tecnica sui bilanci, come situazione di preinsolvenza.

Trib. Napoli, 10 marzo 2004, in *Il Diritto Fallimentare*, n. 5/04, II, pag. 585, con nota di Massimo Di Lauro.

E' assoggettabile a **fallimento il socio** di una società di capitali, formalmente pluripersonale, il quale - avvalendosi della sua posizione dominante - abbia di fatto **spadroneggiato** all'interno della società stessa, prima e dopo la sua formale fuoriuscita, abusando dello schermo societario.

Trib. Brindisi, 16 febbraio 2004, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 12/04, I, pag. 2469.

Non può essere **acquisito al fallimento**, né può essere dichiarato inefficace, il **pagamento** effettuato dal **fideiussore**, che non aveva debiti nei confronti del fallito, sul conto corrente del fallito del fallito stesso, in quanto non si tratta di pagamento al debitore fallito, ma in favore dell'istituto di credito in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fideiussione.

Trib. Padova, 22 gennaio 2004, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/04, I, pag. 2237.

Il **timbro postale** apposto sulla corrispondenza per "**autoprestazione**" dall'addetto delle poste, di cui all'art. 8 d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, non è idoneo a conferire **data certa allo scritto**, poiché il plico è presentato alla posta in busta chiusa e l'addetto non ha l'obbligo e neppure la possibilità di verificarne il contenuto, non potendo quindi ritenersi fatto equipollente ai sensi dell'art. 2704 c.c..

Trib. Milano, 16 maggio 2003, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 5/04, II, pag. 566.

La prova della **conoscenza** dello stato di insolvenza nell'azione revocatoria fallimentare può essere raggiunta anche per il tramite di **idonei elementi presuntivi**; tali non possono considerarsi le irregolarità contenute nei **bilanci** della società poi fallita, a meno che esse consistano in gravi e macroscopiche violazioni, dalle quali si possa desumere in modo chiaro ed inequivocabile la situazione di dissesto.

Trib. Milano, 17 giugno 2002, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 5/04, II, pag. 591.

La sola **iscrizione nell'albo** delle imprese artigiane non è dato sufficiente per il riconoscimento della **qualifica di impresa artigiana**, pur rappresentando un elemento indiziario da valutare. Ne consegue che chi intenda valersi della qualifica di imprenditore artigiano **deve** altresì **dimostrare** la ricorrenza di tutti i requisiti fissati dalla legge quadro per l'artigianato (l. n. 443 del 1985).

In ogni caso, non è artigiana l'impresa che presenti un'organizzazione di tipo industriale, non basata prevalentemente sul lavoro.

* * *

PROCEDIMENTO CIVILE

Corte Cost., 22 giugno 2004, n. 180, in *Il Foro Italiano*, n. 11/04, I, pag. 2658, con nota di Costanzo M. Cea.

E' **infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. **186 ter, comma 1, c.c.**, nella parte in cui, richiamando l'art. 634 stesso codice, consente la pronuncia dell'ordinanza di ingiunzione sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili, in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111 comma 1 e 2, Cost..

Cass., 19 agosto 2004, Sez. lav., n. 16264, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/04, pag. 1286.

La questione relativa alla **nullità** assoluta ed insanabile dell'atto di **appello per mancanza di una valida procura ad litem**, vertendo in tetra di inammissibilità del gravame, attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione, che rientra tra i poteri officiosi del giudice, esercitabile in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, consente l'esame diretto degli atti processuali, in quanto attiene ad un **errore in procedendo**.

La procura speciale alle liti *ex art. 83, comma 17, c.p.c.* (anche se, come nella specie, conferita in primo grado per il giudizio di appello), ove sottoscritta con **firma illeggibile** è nulla solo quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge, l'atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente.

Cass., 23 luglio 2004, Sez. I, n. 13824, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/04, pag. 1084.

Il **difetto di trascrizione della domanda** diretta a far dichiarare la nullità di un atto, soggetto a trascrizione, nel termine di decadenza di cinque anni previsto dall'art. 2652 c.c., deve essere dedotto dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore, e **non** può essere **rilevato di ufficio**, senza che, in contrario, possa ritenersi che i diritti derivanti dalla trascrizione sono indisponibili per il fatto che la pubblicità è presupposto di certezza per una serie indefinita di posizioni giuridiche, atteso che essi restano pur sempre nell'ambito patrimoniale e privatistico e la tutela, che la trascrizione assicura, riguarda non posizioni di

interesse generale, ma quelle del primo acquirente e dei successivi aventi causa, ai quali resta dunque attribuito l'onere di far valere eventuali omissioni o ritardi delle relative formalità.

Cass., 20 luglio 2004, Sez. I, n. 13401, in *Il Massimario del Foro Italiano*, n. 8/04, pag. 1040.

La **parte vittoriosa in primo grado**, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l'onere di manifestare in **maniera esplicita**, e precisa la propria volontà di **riproporre la domanda od eccezioni respinte**, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, di cui all'art. 346 c.p.c. (nella specie, nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni, la parte convenuta era risultata vittoriosa in primo grado con riguardo alla pronuncia sul *quantum*, avendo il tribunale ritenuto non risarcibili i danni morali e non provati quelli patrimoniali; ma, rispetto a tale pronuncia, l'accertamento relativo alla sussistenza della colpa non si poneva affatto in termini di consequenzialità, né poteva considerarsi assorbito o implicitamente risolto in senso favorevole alla parte stessa).

Cass., 15 luglio 2004, Sez. I, n. 13113, in *Il Foro Italiano*, n. 11/04, I, pag. 3030, con nota di Costanzo M. Cea.

Pronunciata l'**ordinanza** di condanna **ex art. 186 quater c.p.c.**, se la parte intimata rinuncia alla sentenza con atto notificato alla controparte e depositato in cancelleria, dalla data di deposito dell'**atto di rinuncia** decorre il termine lungo per l'**impugnazione**, mentre per la decorrenza del termine breve è necessaria l'ulteriore e successiva notificazione dell'ordinanza di condanna trasformatasi in sentenza in virtù della rinuncia.

Per parte intimata, unica legittimata a rinunciare alla sentenza in caso di pronuncia dell'ordinanza **ex art. 186 quater c.p.c.**, deve intendersi la parte destinataria della condanna contenuta nel provvedimento anticipatorio, non essendo necessaria a tal fine la notifica di un atto di precetto.

Cass., 12 maggio 2004, Sez. I, n. 8962, in *Il Foro Italiano*, n. 11/04, I, pag. 3031, con nota di Costanzo M. Cea.

Per **parte intimata**, unica legittimata a rinunciare alla sentenza in caso di pronuncia dell'ordinanza **ex art. 186 quater C.P.C.**, deve intendersi la parte **destinataria della condanna** contenuta nel provvedimento anticipatorio, non essendo necessaria a tal fine la notifica di un atto di precetto.

Trib. Castrovillari, 14 maggio 2004, in *Il Foro Italiano*, n. 11/04, I, pag. 2888.

In ipotesi di **connessione tra cause**, una delle quali proposta in via principale ed assoggettata al **rito ordinario** e l'altra in via riconvenzionale ed assoggettata al **rito c.d. societario**, va applicata la **disciplina del primo**, in virtù dell'art. 40 c.p.c., nonché in base a quanto desumibile *a contrario* dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.leg. n. 5 del 2003.

* * *

PROCESSO ESECUTIVO E PROCEDIMENTI SOMMARI

Trib. Napoli, 16 ottobre 2002, n. 94, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 4/03, pag. 734.

L'integrazione dell'**istanza di vendita** nel pignoramento immobiliare, compiuta nel termine perentorio ai sensi dell'art. 567, comma 2, c.p.c., ma con documentazione non idonea allo scopo, determina l'estinzione della procedura esecutiva, dovendosi equiparare l'ipotesi di **allegazione incompleta** all'omissione tout court della stessa. In tal senso, l'indagine d'ispezione ipocatastale deve estendersi, almeno, al primo atto di acquisto anteriore al ventennio che precede la trascrizione del pignoramento immobiliare.

Costituisce altresì elemento indispensabile dell'allegazione (e comunque non surrogabile a mezzo di certificato sostituito notarile), la certificazione di destinazione urbanistica, se richiesta ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. n. 47/1985.

Trib. Brindisi, 17 dicembre 2003, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 12/04, I, pag. 2470. Vi è **litispendenza** tra l'**opposizione a precetto** e l'opposizione all'**esecuzione** iniziata sulla base del predetto precetto, se sono identici i motivi dell'opposizione.

* * *

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Corte di Giustizia delle Comunità europee, 9 novembre 2004, causa C-444/02, in *Guida al Diritto*, n. 45/04, pag. 79.

La **raccolta di dati** riguardanti il calendario degli incontri di **calcio** rientra nella nozione di banca dati secondo la direttiva n. 96/9/Ce a condizione che gli elementi in essa inclusi siano separabili dal complesso dei dati presenti nel database.

Per usufruire dei diritti di protezione sui generis accordati dalla direttiva e per precludere l'estrazione di informazioni da parte di altre società, il costituente di una banca dati deve effettuare un **investimento rilevante** sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. Nella valutazione dell'investimento non possono essere considerati i mezzi utilizzati per la creazione dei dati informativi del contenuto della banca dati perché questi non sono considerati come investimenti aggiuntivi e autonomi.

Cass., 3 aprile 2003, Sez. I, n. 5112, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 3/04, pag. 153.

La facoltà di trarre **profitto dalla invenzione industriale** spettante, a titolo di esclusiva, al titolare del brevetto, non si esaurisce nella **vendita al mercato** del prodotto brevettato, ma comprende **qualsiasi tipo di sfruttamento** del bene capace di arrecare utilità: costituisce pertanto violazione della privativa anche l'attività di intermediazione commercial prodromica alla vendita del prodotto, svolta nel territorio dello stato terzo senza il consenso del titolare del diritto di brevetto, a nulla rilevando che la vendita successiva non abbia luogo.

Trib. Napoli, 19 maggio 2004, in *Rivista di Diritto Industriale*, n. 3/04, pag. 163.

Il **boicottaggio** costituisce una fattispecie "interferente" di concorrenza sleale e, pertanto, le controversie ad essa inerenti sono di competenza delle **sezioni specializzate** in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

La **tutela cautelare** è ammissibile anche a fronte di un pregiudizio patrimoniale, purché vi sia un *quid pluris*. Un sequestro e soprattutto una inibitoria possono essere concessi a fronte di un danno ancora in itinere, suscettibile di ulteriori, ed imprevedibili o incontrollabili sviluppi; ciò specie quando possono derivarne ulteriori pregiudizi all'immagine, all'avviamento, alla stessa solidità

economica, dell'istante.

Il **diritto di esclusiva** derivante dal brevetto non è fonte per il titolare di una posizione equivalente a quella del monopolista legale. Non esiste, quindi, un obbligo a contrarre a carico del titolare di un brevetto per invenzione industriale.

Trib. Torino, 24 aprile 2004, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 12/04, I, pag. 2450.

Costituisce **contraffazione del brevetto** per invenzione industriale la produzione e commercializzazione di **cartucce cosiddette "compatibili"**, illecite in quanto costituenti copie funzionanti di cartucce originali protette da brevetto, e non semplicemente cartucce rigenerate (cioè cartucce originali già usate e lecitamente riempite con inchiostro nuovo).

Sussiste **concorrenza sleale** per imitazione con fusoria nel caso di **riproduzione dei codici di identificazione del prodotto**, non operata in mera funzione descrittiva, necessaria per specificare l'utilizzo possibile delle cartucce, dal momento che è possibile riportare sulle etichette delle medesime solamente l'indicazione delle stampanti per cui possono venir utilizzate.

* * *

OSSERVATORIO

DIRITTO BANCARIO

OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE A CORRISPONDERE GLI INTERESSI MORATORI AL TASSO CONVENZIONALE PATTUITO TRA CREDITORE GARANTITO E DEBITORE PRINCIPALE, in Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 1/04, pag. 27.

Con sentenza del 20 settembre 2002, n. 13758 (per la cui massima si rimanda a *Iusletter* n. 16, Sezione Giurisprudenza), la prima Sezione della Corte di Cassazione, ritenendo corretta la conclusione cui era pervenuta la Corte di Appello, ha stabilito il principio per cui *"nei confronti del fideiussore in mora nell'adempimento dell'applicazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui al comma 1 dell'art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale, che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale ed il creditore, è produttiva di effetti esclusivamente tra le parti stipulanti"*.

La Suprema Corte, con detta pronuncia, è intervenuta a risolvere il quesito sul **tasso di interesse applicabile al fideiussore**, in mora nel pagamento dell'importo per il quale ha prestato garanzia, nel senso che sulle somme dovute dovranno essere corrisposti gli interessi al **solo saggio legale**, non invece al maggior tasso convenuto tra creditore e debitore principale ed applicabile, per la determinazione degli interessi moratori, *ex art. 1224 c.c.*

Infatti, secondo il Supremo Giudice il garante, assumendo la posizione di terzo rispetto alla relativa clausola contrattuale, non è vincolato da questa pattuizione, operando la stessa nel solo ambito dei rapporti tra le parti che la hanno stipulata. La Corte di Cassazione, sembrerebbe dunque aver assunto una posizione affatto diversa rispetto al passato. Chiamata a decidere in tema, questa si era precedentemente così espressa. *"a norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicchè ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garanti-*

ta, con la conseguenza che - salva ai sensi dell'art. 1941 c.c., comma 2, una pattuizione più favorevole al fideiussore - la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale" (Cass. Civ. Sez. III, 9 dicembre 1997, n. 12456).

Nello stesso senso si pone la dottrina prevalente che distingue tra responsabilità del fideiussore per il ritardo nel pagamento, sanzionata dall'obbligo di corrispondere gli interessi legali, ed inclusione nella garanzia prestata anche degli accessori del debito principale.

Divisa si presenta, invece, la giurisprudenza di merito: mentre un primo orientamento si conforma all'indirizzo del Supremo Collegio (Trib. Cagliari, 25 maggio 1988 e 11 gennaio 1990; Trib. Milano, 11 febbraio 1997; Appello Milano, 5 ottobre 1999), in altre sentenze è manifestata l'opinione secondo cui l'obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto ed è soggetta alla stessa disciplina dell'obbligazione garantita, ove non diversamente pattuito. Viene così desunto l'obbligo del fideiussore di corrispondere, anche in ipotesi di un proprio ritardo nell'adempimento del debito posto a suo carico, i maggiori interessi moratori previsti dal contratto da cui è sorta l'obbligazione garantita (App. Firenze, 29 settembre 1980; Trib. Milano, 4 marzo 1982; Trib. Bari, 30 gennaio 1985). (r.t.)

DIPARTIMENTO DIRITTO BANCARIO:

Paola Guidi

(p.guidi@lascalaw.com)

Raffaella Tavacca

(r.tavacca@lascalaw.com);

Giuseppe Caputi

(g.caputi@lascalaw.com);

Sabrina Savazzi

(s.savazzi@lascalaw.com);

Monica Goldaniga

(m.goldaniga@lascalaw.com);

Simona Daminelli

(s.daminelli@lascalaw.com);

Laura Terenzi

(l.terenzi@lascalaw.com).

DIRITTO FALLIMENTARE

DATI DI BILANCIO E *SCIENTIA DECOCTIONIS*: UNA INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.

Si segnala ai lettori di *Iusletter* una recente pronuncia della Corte d'Appello di Brescia particolarmente significativa per la valutazione assunta relativamente all'**efficacia indiziaria dei risultati di bilancio**, spesso indicati dai curatori delle procedure fallimentari a riprova della *scientia decoctionis* in cui la banca convenuta in revocatoria versava allorché l'atto revocando è stato posto in essere.

La sentenza in commento aderisce all'orientamento, ormai costante della Suprema Corte, la quale, nei casi previsti dall'art. 67, comma 2 l.f., ritiene che, pur essendo l'oggetto della prova costituito non dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, (determinata secondo parametri oggettivi riconoscibili da un soggetto di media avvedutezza), ma da una concreta situazione psicologica (conoscenza effettiva dello stato di insolvenza), ammette pur sempre che la prova venga formandosi attraverso elementi indiziari, purché gravi precisi e concordati. Ad avviso della Corte d'Appello di Brescia i dati dei bilanci indicati dal fallimento attore, sebbene genericamente in grado di manifestare una situazione di crisi dell'impresa, non possono costituire in sé un valido ed idoneo elemento ai fini dell'accertamento della *scientia decoctionis*: le risultanze di bilanci come rilevatori dell'insolvenza devono trovare la propria giustificazione nella peculiarità della vicenda dedotta in giudizio.

Né la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva in sé medesima, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del **creditore avveduto**. Inoltre, sebbene norma di condotta del buon banchiere deve essere quella di tenersi costantemente aggiornato della situazione di bilancio del proprio cliente, ciò non per questo il curatore è esentato dal provare che la banca convenuta in revocatoria abbia **effettivamente avuto percezione** dell'insolvenza del correntista. A tali fini non è, peraltro, sufficiente provare che i bilanci erano stati depositati e, pertanto, erano conoscibili dai terzi: l'esame del curatore deve avere ad oggetto gli specifici collegamenti fra il soggetto convenuto in revocatoria e i sintomi conoscibili dello stato di decozione.

La Corte d'Appello di Brescia, peraltro, non si limita a confermare quanto sin d'ora precisato e già definito dalla precedente giurisprudenza, ossia che *"la legge fallimentare non prende in conside-*

razione la conoscenza di una situazione potenziale (e sia pure con alto grado di probabilità) idonea a condurre, rebus sic stantibus, allo stato di insolvenza: quel che rileva per gli effetti di cui all'art. 67 della legge, è la conoscenza dell'attualità dello stato di insolvenza al momento in cui l'atto del quale è richiesta la revoca venga compiuto", ma formula ulteriori considerazioni sostenendo che il parametro dell'attualità della conoscenza dello stato di insolvenza *"impone, quale logico corollario, la necessità di affermare l'irrelevanza in tale prospettiva, della conoscenza dell'esistenza, al momento del compimento dell'atto, di una convergenza di elementi potenzialmente idonei, in mancanza di interventi modificativi, di proiettare l'impresa, in un momento più o meno prossimo, ma comunque futuro, verso la situazione d'insolvenza"*.

La Corte nella vicenda in esame ha assunto una netta presa di posizione nei confronti dell'**elaborato del CTU nominato**, atteso che la perizia d'ufficio può influire incisivamente nella formazione del convincimento del giudice, sostenendo che il consulente (ma anche il curatore nella prospettazione delle circostanze di causa) deve limitare la propria analisi ai dati informativi a disposizione della banca nel momento in cui il rapporto con il cliente era in corso. Ciò vuol dire che **l'accertamento dell'insolvenza pre-fallimentare** (fattispecie differente rispetto alla situazione di pre-insolvenza) deve limitarsi alla situazione conoscibile all'epoca dei fatti, antecedenti al fallimento, senza tener conto dei successivi accadimenti, o accertamenti del curatore non a disposizione degli Istituti di credito. (f.s.)

DIPARTIMENTO DIRITTO FALLIMENTARE:

Luciana Cipolla
(l.cipolla@lascalaw.com);

Daniela Calvano
(d.calvano@lascalaw.com);

Monica Biella
(m.biella@lascalaw.com);

Simone Bertolotti
(s.bertolotti@lascalaw.com);

Flora Schiavenato
(f.schiavenato@lascalaw.com).

DIRITTO SOCIETARIO

SOGGETTI LEGITTIMATI A PROMUOVERE L'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ', di Silvio D'Andrea e Luca Orlandoni, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 19/04, pag. 14.

L'azione sociale di responsabilità ha natura personale e deve quindi essere deliberata contro ciascun amministratore mediante distinte valutazioni dei fatti e delle colpe. La decisione di esercitare l'azione di responsabilità viene adottata dall'**assemblea ordinaria** ed essa può essere deliberata, oltre che da un'assemblea appositamente convocata, anche dall'assemblea che discute il bilancio, seppur non presente tra i punti di discussione all'ordine giorno.

La delibera assembleare di responsabilità contro gli amministratori, se invalidamente assunta, può essere impugnata, oltre che dai soci assenti, dissenzienti ed astenuti, anche dagli amministratori, compresi quelli contro i quali sia stata autorizzata l'azione di responsabilità.

Azione sociale promossa dai soci: la riforma ha introdotto l'azione di responsabilità esercitata dalla minoranza. Legittimati a promuovere l'azione sociale sono i soci (o l'unico socio) di minoranza che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o il diverso *quorum* previsto dallo statuto. La legittimazione è esclusa per coloro che detengono la quota a titolo diverso dalla proprietà. Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, l'azione può essere promossa da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla.

Azione promossa dagli organi delle procedure concorsuali: la riforma prevede una norma di legittimazione generale delle azioni di responsabilità a favore degli organi delle procedure concorsuali (art. 2394-*bis* c.c.). In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore ed il commissario straordinario sono legittimati ad esercitare tutte le azioni di responsabilità, compresa, quindi, quella relativa alla responsabilità degli amministratori.

Revoca: se l'azione di responsabilità è decisa con la maggioranza di almeno un quinto del capitale sociale, gli amministratori, contro cui è diretta, sono immediatamente ed automaticamente revocati. L'assemblea provvede alla loro sostituzione anche se la nomina non è all'ordine del giorno.

Soggetti legittimati ad agire in giudizio: se l'azione è promossa a seguito di delibera assembleare, l'azione sociale di responsabilità è esercitata dagli amministratori che hanno la rappresentanza legale della società. Nel caso in cui l'azione sia esperita nei confronti degli amministratori che

hanno la rappresentanza legale, l'azione sarà esercitata dal presidente del collegio sindacale. Nei casi tassativamente previsti dalla legge, l'azione di responsabilità può essere esercitata dall'amministratore giudiziario ovvero, se la società è fallita o in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione controllata, dal curatore fallimentare (previa autorizzazione del giudice delegato) o dal commissario liquidatore (previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sulla liquidazione) oppure dai commissari straordinari.

Soggetti destinatari dell'azione: l'azione di responsabilità è sempre collegata ad un inadempimento o alla commissione di un illecito da parte degli amministratori. La responsabilità che fa capo agli amministratori è solidale e, quindi, l'azione può essere proposta indifferentemente contro tutti, alcuni o uno solo degli amministratori.

Termine per l'esercizio dell'azione: l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica. Per i danni verificatisi prima della cessazione dalla carica, il termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità non decorre sino a quando gli amministratori restino in carica. Per i danni che si sono invece verificati successivamente, l'azione di responsabilità può essere esercitata solo entro cinque anni, decorrenti dalla cessazione della carica.

Danno risarcibile: gli amministratori sono responsabili per il danno immediato e diretto, subito dalla società, a causa del loro inadempimento. Il danno risarcibile comprende sia il lucro cessante che il danno emergente. Il danno va comunque determinato in relazione alla singola operazione e non al risultato finale dell'esercizio. (v.z.)

DIPARTIMENTO CORPORATE - M&A:

Carlo Emanuele Rossi
(e.rossi@lascalaw.com);

Fabio Gianisi
(f.gianisi@lascalaw.com);

Valentina Zanelli
(v.zanelli@lascalaw.com);

Walter Di Monte
(w.dimonte@lascalaw.com).

Weiwei Luo
(w.luo@lascalaw.com).

MERCATI FINANZIARI

INADEMPIMENTO DELL'INTERMEDIARIO E NULLITÀ DEL CONTRATTO, in *Giurisprudenza di Merito*, n. 11/04, I, pag. 2189.

Con sentenza resa in data 27 luglio 2004 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), il Tribunale di Monza ha rigettato le domande proposte da un investitore, che aveva chiesto accertarsi la nullità di una serie di operazioni di investimento poste in essere da un Istituto di Credito, nell'ambito di un rapporto (parrebbe) di ricezione, trasmissione e negoziazione ordini.

La pronuncia prende posizione su alcuni problemi sorti nella prassi in materia di **prestazione di servizi di investimento**, che hanno costituito oggetto, in passato, di altri interventi giurisprudenziali. Le soluzioni cui è pervenuto il Giudicante sono tuttavia originali e differiscono notevolmente da quelle, per esempio, di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova del 18 marzo 2004 (già oggetto di attenzione di questa Rivista).

Una prima censura mossa dall'attore era incentrata sulla **mancanza di forma scritta** degli ordini di sottoscrizione / acquisto / vendita di strumenti finanziari. Conseguenza di tale vizio formale sarebbe, secondo la tesi dell'attore, la nullità insanabile di tutte le operazioni.

Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda, sulla scorta della considerazione per cui non sussiste, nel nostro ordinamento, una norma che imponga una determinata forma per gli ordini di investimento; al contrario, dall'esame sistematico delle regole dettate dal Testo Unico della Finanza e dai Regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (ed, in specie, il Regolamento n. 11522 del 1998, c.d. "*Regolamento Intermediari*"), il principio in materia è quello dell'**assoluta libertà di forma**.

E' quindi lasciato alla discrezione delle parti prevedere particolari formalità per il conferimento degli ordini; l'unica regola stabilita dal Regolamento Intermediari è quella relativa alla **necessità della registrazione, su nastro magnetico**, degli ordini di investimento eventualmente conferiti per telefono.

Più in generale, tutto ciò che attiene al regolare conferimento degli ordini e al modo in cui l'Intermediario li processa sul mercato si colloca nella fase meramente esecutiva del rapporto di intermediazione in essere tra le parti.

La nullità rimane circoscritta alla violazione del precetto di cui all'art. 23 del TUF, che impone la **forma scritta ad substantiam** per il **contratto-quadro di investimento** (contratto di negoziazione, di gestione patrimoniale, etc.).

Lo strumento approntato dal Legislatore (primario

e secondario) per sanzionare abusi o irregolarità posti in essere dall'Intermediario nella fase esecutiva di un rapporto correttamente instaurato è esclusivamente quello risarcitorio.

Sulla base di tale assunto, il Tribunale di Monza ha respinto anche le altre domande formulate dall'investitore, sempre dirette ad ottenere l'accertamento della nullità del rapporto per **vizi attinenti alla fase esecutiva**.

In particolare, il cliente della Banca ha lamentato la mancata raccolta da parte dell'Intermediario, al momento di accensione dei rapporti, delle informazioni di cui all'art. 28, n. 1, lett. a) del Regolamento Intermediari, nonché la mancata consegna del Documento sui rischi generali in investimenti in strumenti finanziari (lett. b) della medesima disposizione. Altre censure riguardavano una carenza informativa circa le caratteristiche delle operazioni poste in essere, nonché circa l'ammontare delle perdite maturate in conseguenza dell'operatività in strumenti finanziari c.d. derivati.

Il Tribunale ha sottolineato come le norme citate dall'attore, espressione dei principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., dirette a rimuovere asimmetrie informative esistenti tra l'investitore e l'Intermediario, non costituiscano "*norme imperative cui ricollegare la sanzione della nullità virtuale*", come ritenuto dal Tribunale di Mantova nella sentenza già citata.

Di conseguenza, la loro violazione sarà rilevante sotto il profilo **dell'inadempimento dell'intermediario**, ma non comporterà la nullità delle operazioni effettuate.

Un altro principio affermato dalla sentenza in commento è quello per il quale la norma di cui all'art. 23 del TUF, ultimo comma, che esonera l'investitore dall'onere di provare la negligenza dell'intermediario, non esime invece il cliente dall'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta dell'intermediario ed il danno subito. (f.m.)

DIPARTIMENTO MERCATI FINANZIARI - REAL ESTATE:

A. Christian Faggella Pellegrino
(c.faggella@lascalaw.com);

Francesco Mocci
(f.mocci@lascalaw.com);

Sabrina Galmarini
(s.galmarini@lascalaw.com);

Matilde Vergallo
(m.vergallo@lascalaw.com).

INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2005 IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO PER LE CENTRALI RI- SCHII PRIVATE.

E' entrato in vigore il 1° gennaio 2005 il nuovo **codice di deontologia e buona condotta** per tutti i soggetti che gestiscono o consultano le cosiddette **"centrali rischi private"** (formalmente qualificate **"sistemi informativi creditizi"**), approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2004.

Il codice fissa alcune regole di comportamento che si applicano anche nei confronti di coloro che accedono a tali sistemi nell'attività di concessione del credito, come **banche, società finanziarie o società di leasing**. Il provvedimento non riguarda invece la **"Centrale Rischi"** gestita da Banca d'Italia ed investe solo parzialmente il sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (ossia quello introdotto con delibera Cnr 3 maggio 1999).

Il documento, emesso in base agli artt. 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito CP), è condizione essenziale per la **liceità e la correttezza del trattamento** dei dati personali e l'inosservanza espone a sanzioni per trattamento illecito (artt. 161 e ss. d.lgs. 196/2003).

E' innanzi tutto previsto un nuovo **modello unico per l'informativa**, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da tutti i soggetti che effettuino un trattamento avente ad oggetto la gestione del credito. Il modello dovrà essere inserito in modo chiaro ed evidente nella modulistica per i finanziamenti.

Le nuove regole ribadiscono il **principio di trasparenza**, essenzialità ed esattezza dei dati trattati e disciplinano le modalità di raccolta e gestione degli stessi. Sono inoltre specificate le finalità e le categorie di dati utilizzabili.

Sono anche definiti i tempi da rispettare per la segnalazione e la conservazione dei **dati relativi a richieste di credito, morosità, sofferenze**. Il primo ritardo di pagamento, ad esempio, può essere segnalato solo dopo che siano decorsi almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili (60 giorni o 2 rate mensili per i sistemi che registrano informazioni di natura sia positiva che negativa). I tempi di conservazione in relazione al mancato pagamento variano poi a

seconda della gravità dell'inadempimento e vanno da un minimo di un anno (pagamenti successivamente regolarizzati) fino a 3 anni (per inadempimenti non regolarizzati).

Sono individuate specifiche **condizioni e garanzie per l'accesso** e la consultazione della banca dati: l'interessato ha diritto di essere avvertito prima della registrazione nel sistema e il riscontro all'eventuale richiesta dell'interessato deve essere tempestivo e completo. Nel caso di rifiuto della richiesta di finanziamento, devono essere forniti specifici chiarimenti anche in ordine alle banche dati consultate e sull'eventuale utilizzo di indicatori o punteggi di **credit scoring**.

Sono concessi ai soggetti coinvolti **alcuni mesi per l'adeguamento**. Le misure necessarie per l'applicazione del codice dovranno infatti essere adottate al più tardi **entro il 30 aprile 2005** ed i partecipanti hanno tre mesi ulteriori di tempo per inviare alla clientela, nell'ambito delle comunicazioni periodiche, l'informativa e le eventuali ulteriori comunicazioni non comprese nelle informative precedentemente rese.

L'approvazione del nuovo codice deontologico è stata inoltre affiancata da un ulteriore provvedimento (parere 16 novembre 2004 del Garante per la protezione dei Dati Personali) di estremo interesse per chi effettui un trattamento di dati inerente alla gestione dei crediti. Esso, infatti, individua i casi dei debitori i cui dati possono essere trattati anche senza il consenso degli stessi, sulla base del principio del bilanciamento degli interessi tra titolare ed interessato al trattamento previsto dall'art. 24 comma 1 lett. g.

Potranno di conseguenza essere trattati, anche senza il consenso degli interessati, i dati relativi a ritardi nel pagamento del credito o a rapporti di credito per i quali si sono verificati ritardi o inadempimenti non successivamente regolarizzati alle condizioni indicate dal Garante e con il rispetto dei tempi prescritti di conservazione. (l.g.)

DIPARTIMENTO DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE - INFORMATION TECHNOLOGY

Daniela De Pasquale
(d.depasquale@lascalaw.com);

Mara Beretta
(m.beretta@lascalaw.com);

Federico Morelli
(f.morelli@lascalaw.com);

Laura Garbati
(l.garbati@lascalaw.com).

DIRITTO CIVILE, DI FAMIGLIA E "ADR"

LA FIGURA DEL CONCILIATORE: LA FORMAZIONE.

Come noto, l'**attività di conciliatore** non è giuridicamente regolata. Non esistono, allo stato, albi nazionali di conciliatori.

Le caratteristiche e i tratti principali di questa figura (che si potrebbe definire "*meta-giuridica*") possono quindi delinearli traendo spunto dall'esperienza dei numerosi centri di mediazione internazionali, nonché, in ambito domestico, da quella maturata presso il Servizio di Conciliazione attivo presso la CCIAA milanese.

Innanzitutto non si chiede al conciliatore un preciso **percorso di studi** o una specifica **formazione professionale**: la sua funzione di assistente nella negoziazione delle parti e la assoluta supremazia di queste ultime sull'intera procedura, svuotano, almeno in parte, di contenuti il profilo giuridico del conciliatore la cui attività si pone come trasversale rispetto alle competenze di altre figure professionali.

Chiunque potenzialmente, può svolgere tale ruolo se debitamente formato, a prescindere dalla professione abitualmente svolta.

Ciononostante, è indubbio che la maggior parte dei conciliatori accreditati presso i più noti centri di conciliazione (anche d'oltralpe), siano avvocati o, comunque, **specialisti in materie giuridiche**.

Il tema della formazione in materia di composizione delle controversie commerciali è stato affrontato, in Italia, solo recentemente (nella seconda metà degli anni '90), contestualmente al fenomeno della creazione dei primi servizi di conciliazione offerti dalle Camere di commercio e, queste esperienze in materia, hanno subito evidenziato la preferenza per il **modello di formazione anglosassone** che affianca alla parte teorica – riservata alle tecniche di conciliazione e comunicazione – l'attività di esercitazione pratica (con largo utilizzo delle c.d. "*simulazioni*" o *role playing*).

Anzi, proprio su questo secondo aspetto si è molto insistito nell'ambito delle numerose discussioni e dei convegni che hanno affrontato l'argomento "*formazione*": è indubbia, infatti, la necessità di sperimentare nella pratica le tecniche teoricamente acquisite, anche perché solo accumulando esperienze pratiche è possibile sviluppare quello che diventerà poi il proprio – e personalissimo –

modo di gestire le conciliazioni.

Le tecniche e le strategie suggerite nei corsi sono uno schema indispensabile per poter organizzare e gestire una controversia commerciale. Sarà, però, solo grazie all'esperienza che ogni conciliatore potrà capire quanto – e come – discostarsi dagli insegnamenti ricevuti per poterli meglio finalizzare al raggiungimento del risultato voluto.

Nel corso del 2002, Unioncamere ha diffuso una serie di standard per la formazione dei conciliatori operanti presso le Camere di commercio e, l'anno seguente, questi standard sono divenuti operativi: da allora, ogni conciliatore formato presso la CCIAA ha l'obbligo di seguire almeno un modulo formativo "*base*" della durata di 36 ore e un corso avanzato della durata di 18 ore. In entrambi i casi il tetto massimo di partecipanti è di 30 persone. Tali standard sono considerati i minimi, essendo poi le singole Camere di commercio libere di individuare un percorso formativo più approfondito e articolato. Al termine dei corsi è sempre prevista una valutazione dei partecipanti che consente alle singole Camere di scegliere i conciliatori da inserire nel proprio elenco.

Anche in **ambito universitario**, il diffondersi dell'interesse per le tecniche di ADR ha dato origine ad alcune interessanti iniziative. Al di là dello studio di tutti quegli aspetti giuridici coinvolti in queste tecniche (e, più diffusamente, in ambito processuale), sta prendendo sempre più corpo l'idea che l'insegnamento della conciliazione debba seguire un **approccio interdisciplinare**, coinvolgendo docenti di materie diverse tra loro (psicologi, giuristi, economisti, esperti di gestione aziendale e operatori della conciliazione). Da segnalare, al riguardo, la recente nascita del CIRC - Centro interdipartimentale per la risoluzione dei conflitti - presso l'Università di Pavia e del CISP - Centro Interdipartimentale di scienze della pace - presso l'Università di Pisa; entrambe le esperienze, pur partendo da approcci molto diversi, si propongono come interessanti laboratori nel campo della composizione dei conflitti. (p.v.)

DIPARTIMENTO DIRITTO CIVILE - DIRITTO DI FAMIGLIA - ADR:

Paola Ventura
(p.ventura@lascalaw.com);

Paolo Antonucci
(p.antonucci@lascalaw.com).

ESECUZIONI IMMOBILIARI

PERENTORIETÀ' DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 567 C.P.C. PER IL DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE O CERTIFICAZIONE NOTARILE, in *Rivista dell'Esecuzione Forzata*, n. 4/03, pag. 734.

La sentenza n. 94 del 16/10/02 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), emessa dal Tribunale di Napoli rappresenta un utile contributo giurisprudenziale sul controverso tema delle **allegazioni all'istanza di vendita immobiliare**, disciplinato dall'art. 567 c.p.c..

Già da molti anni, infatti, il mancato deposito della documentazione ipocatastale ad integrazione dell'istanza di vendita, aveva costituito un ostacolo tale da determinare **l'estinzione del processo** per inattività delle parti, **l'improcedibilità dell'istanza**, ovvero la quiescenza del procedimento. Al fine di risollevare le sorti del procedimento è intervenuta l'innovazione legislativa della l. n. 302/1998 la quale non solo ha introdotto un **termine finale acceleratorio** per l'allegazione (60 gg.), ma ha previsto la possibilità, per il Giudice dell'Esecuzione, di coinvolgere l'istituzione notarile nello svolgimento delle operazioni di vendita all'incanto. Il creditore può, pertanto, - come noto - affidare al notaio la redazione di una **certificazione sostitutiva**, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (art. 567, comma 2, c.p.c.).

Per quanto riguarda il contenuto della Sentenza in questione, il creditore procedente proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso dal G.E. con il quale veniva dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva in mancanza di idonea relazione notarile ex art. 567 c.p.c. per aver il Notaio incaricato di predisporre la certificazione notarile sostitutiva limitato l'ispezione ipocatastale al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento senza assicurare la necessaria continuità di visure dalla data dell'ultimo atto di acquisto anteriore al ventennio che precede il pignoramento. Rilevava in particolare il reclamante che, in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, il periodo di indagine, cui deve attenersi il Notaio coincide con il ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e cioè *"con il termine per l'acquisto del diritto per usucapione al quale va necessariamente correlato anche il principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c."*.

In primo luogo il Tribunale si esprime sull'idoneità dello strumento di reclamo, utilizzato dal ricorrente e contestato dai debitori esecutati: il collegio

respinge la possibilità di avvalersi, contro l'ordinanza di estinzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c., dell'opposizione agli atti esecutivi in virtù della specifica previsione di legge, nonché della richiamata giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale. Il reclamo ex art. 630 c.p.c. costituisce, pertanto, il rimedio tipico, predisposto dall'ordinamento, avverso la ordinanza di estinzione della procedura esecutiva (sul punto, cfr. espressamente Cass. Civ, Sezioni Unite, 21 dicembre 1990 n. 12139). Nel merito, tuttavia, la sentenza conferma l'estinzione della procedura esecutiva per **inadeguatezza della certificazione notarile sostitutiva**, o meglio, perché alla scadenza del termine perentorio *ex lege* non risultava presentata documentazione idonea ai sensi dell'art. 567 c.p.c.. La perentorietà del suddetto termine costituisce, quindi, un pilastro della riforma ex l. n. 302/1998: l'ostacolo principale alla funzionalità del processo era, infatti, dato proprio dall'**assenza di un termine di legge** e dall'impossibilità per il giudice di fissare termini ordinatori a pena di decadenza. Ne consegue, pertanto, che la c.d. incompletezza della documentazione si traduce, per la parte di documentazione non allegata nel termine prescritto, in una *"omissione di deposito"* come tale sanzionata, alla scadenza del termine di legge, con la estinzione del processo da pronunciarsi anche d'ufficio dal giudice della esecuzione e senza possibilità di dilazione alcuna stante il generale divieto di proroga dei termini perentori di cui all'art. 153 c.p.c.. In definitiva, il provvedimento del Tribunale di Napoli conferma i principali orientamenti espressi in dottrina, quanto alla perentorietà del termine, alle caratteristiche del reclamo ed all'idoneità della documentazione richiesta. Di conseguenza, al creditore ricorrente non resterà che agire nei confronti del Notaio nel caso in cui l'insufficienza e/o incompletezza della certificazione notarile derivi inadempienza di costui. (i.r.)

DIPARTIMENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI:

Silvia Folcini

(s.folcini@lascalaw.com);

Laura Gotti

(l.gotti@lascalaw.com);

Isabella Rago

(i.rago@lascalaw.com);

Paolo Augusto Faraone

(p.faraone@lascalaw.com).

BREVISSIME

Co.co.co. stranieri e Inps.

Con circolare n. 164/2004, l'ente di previdenza ha precisato che sussiste sempre l'obbligo di versare il **contributo** alla gestione separata Inps, per i **co.co.co. residenti all'estero**, in quanto percettori di redditi assimilabili (sotto il profilo fiscale) a quelli di lavoro dipendente. (s.d.)

Tutela della proprietà intellettuale in Cina.

Accogliendo le esigenze dei produttori di beni industriali e di consumo di Europa e Stati Uniti, la **Corte Suprema del Popolo** – ovvero la più elevata istituzione giuridica della Cina – ha emanato una nuova interpretazione, più severa, della legge che tutela i **diritti di proprietà intellettuale**. (s.d.)

* * *

Telepass e privacy.

Il Garante ha avviato una serie di accertamenti sui servizi offerti dalla **società Autostrade** per l'Italia tramite il sito www.telepass.it, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (s.d.)

* * *

La certificazione dei contratti.

In data 15 dicembre 2004 il Ministero sulle Commissioni di certificazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro ha varato la circolare n. 84/04, che fornisce una **guida operativa** e di dettaglio per l'avvio del nuovo meccanismo di **validazione dei contratti di lavoro**, previsto dalla legge n. 30/03 e dal decreto legislativo di attuazione n. 276/03. (s.d.)

* * *

Stop a Rosso Alice.

Il Giurì ha ritenuto **ingannevole** la **pubblicità di Telecom Italia** sui campionati di serie A e B. Il messaggio, infatti, non solo ometteva di precisare che l'offerta non comprendeva tutte le squadre del campionato, ma inoltre istituiva una comparazione scorretta con la proposta televisiva di Sky. (s.d.)

* * *

Una pronuncia in materia di "logo".

Il Tribunale UE, con sentenza del 12 gennaio 2005, ha stabilito che non è possibile **monopolizzare** una **combinazione di parole** se il pubblico destinatario del prodotto così marchiato è specialista e, quindi, in grado di percepire la descrizione del prodotto medesimo. (s.d.)

* * *

COSE NOSTRE

NUOVE DALLO STUDIO

EMANUELE ROSSI È SOCIO DELLO STUDIO.

Dal 1° Gennaio 2005 **Emanuele Rossi** è divenuto il nono socio dello Studio.

Iniziata la sua collaborazione nel 2004 in LS&A, Emanuele (35 anni, avvocato dal 1999 e Master in EC Competition Law presso il King's College di Londra), assume ora l'incarico di Responsabile del Dipartimento Corporate - M&A.

TRASLOCANO GLI UFFICI DI TORINO.

La crescita dell'attività dello **Studio a Torino** (i cui uffici sono coordinati dalla partner Cristina Faissola) aveva reso angusta la sede di Via Beaumont.

La sede del capoluogo piemontese ha così traslocato nei locali più ampi e accoglienti di **Corso Francia n. 25** (i nuovi numeri di telefono sono 011/4340782; il fax è 011/4344737).

Ovviamente immutati i recapiti e.mail della segreteria (torino@lascalaw.com) e dei singoli componenti.

WEIWEI LUO INIZIA LA SUA COLLABORAZIONE CON LS&A.

Weiwei Luo, avvocato cinese di 25 anni (LLM in International Law e European Master of Law and Economics) ha iniziato il 17 gennaio scorso la sua collaborazione con lo Studio.

Presterà la propria attività nel Dipartimento Corporate - M&A, sotto la guida di Emanuele Rossi.

Weiwei, che consentirà allo Studio di migliorare le proprie attività di sostegno ai clienti operativi nella Repubblica Popolare Cinese e in Estremo Oriente risponde all'interno 354 e all'indirizzo di posta elettronica w.luo@lascalaw.com.

FLORINDA INIZIA LA SUA COLLABORAZIONE CON LO STUDIO.

Dal 15 gennaio 2005, Florinda Shakaj ha iniziato la sua collaborazione con i servizi amministrativi dello Studio, nei quali si affianca a Cristina Giulivo e Laura Fremiot. Florinda risponde all'interno 306 e il suo indirizzo e-mail è f.shakaj@lascalaw.com.

PUBBLICATO "BASILEA 2, IAS E NUOVO DIRITTO SOCIETARIO".

Per i tipi di Bancaria, la casa editrice dell'ABI, è stato pubblicato nel dicembre scorso "*Basilea 2, Ias e nuovo diritto societario*", la raccolta di saggi – a cura di Paolo Pogliaghi, Walter Vandali e Corrado Meglio – che, con la presentazione di Francesco Cesarini, affronta il tema dell'impatto delle nuove norme sulle banche e sul rapporto banca-impresa.

A Giuseppe La Scala è stato affidato il contributo su "*La capitalizzazione della nuova S.r.l. mediante l'emissione di titoli di debito*", svolto con la collaborazione di Valentina Zanelli, Pierluigi Ponso e Paolo Antonucci.

Il libro ha esaurito in una settimana la prima edizione ed è stato il testo più venduto nella libreria della Università Bocconi per il mese di dicembre 2004.

Ma la seconda edizione è già in distribuzione: chi avesse comunque difficoltà a reperirlo può contattare la redazione di Iusletter.

E' NATA ROSALIA LA SCALA.

Proprio mentre si chiudeva lo scorso numero, nasceva il 19 novembre 2004 Rosalia Giovanna Maria La Scala.

A Giuseppe ed alla mamma l'abbraccio dello Studio.

* * *

EUROPEAN LEGAL ALLIANCE

Il primo evento del nuovo anno che ha visto impegnato il nostro Studio nelle attività di European Legal Alliance è stato il **PACE training day**, presso gli uffici di Dubarry Le Douarin Veil a Parigi: Christian Faggella, Daniela De Pasquale e Daniela Calvano hanno partecipato, insieme ad altri colleghi dell'Alliance, ad un **corso intensivo di business development**.

Il 27 e il 28 gennaio si tiene a Londra il primo **Executive Committee Meeting** del 2005 cui parteciperanno, come di consueto, Marco Pesenti e Christian Faggella quali rappresentanti dello Studio La Scala & Associati nel Comitato Esecutivo dell'Alliance.

Da gennaio 2005 European Legal Alliance ha un **Secretary General** (Carmen Bouverat) che avrà il ruolo di coordinare le varie attività di cooperazione tra gli Studi dell'Alliance e di coadiuvare le funzioni del nuovo Chairman, Mark Abell, partner dello Studio inglese Field Fisher Waterhouse.

Prosegue anche il **programma di secondment** organizzato tra gli Studi membri dell'Alliance che porterà Daniela Calvano, da fine gennaio, ad effettuare un periodo di stage presso lo Studio francese Dubarry Le Douarin Veil.

* * *

INCONTRO A TEMA

Mercoledì **23 marzo 2005** alle 17.00, presso il nostro Studio, in Milano, Corso Magenta 42.

Partecipazione aperta a tutti i lettori di Iusletter.

"LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D'INVESTIMENTO: NOVITA' GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVE"

(R.S.V.P.)

* * *

CONVEGNI

REALIZZARE BASILEA 2 E IAS - TENDENZE, CRITICITA' E SOLUZIONI - Roma, 29 e 30 novembre 2004 - VIII Convention ABI.

Partecipazione di:
Giuseppe La Scala (g.lascale@lascalaw.com).
Materiale già disponibile per i clienti dello Studio.

COMPUTER LAW ASSOCIATION 2004 ANNUAL EUROPEAN CONFERENCE - Amsterdam, 18-19 Novembre 2004.

Partecipazione di:
Daniela De Pasquale
(d.depasquale@lascalaw.com).

* * *

BIBLIOTECA DI STUDIO:

NUOVI ACQUISTI

- ARANGIO F., **La transazione**, UTET, 2004.

Il testo definisce presupposti e requisiti del contratto di transazione e di altre figure ad essa affini quali l'arbitraggio, l'arbitrato e la divisione.

- BALESTRA L., DE ROSA A., GRADASSI F., MARIANI F., **La S.N.C.**, UTET, 2004.

Il testo offre una trattazione sistematica della disciplina della società in nome collettivo, dalla sua costituzione allo scioglimento.

- BONA M., MONATER P.G., **Il nuovo danno non patrimoniale**, IPSOA, 2004.

Il testo si offre di esaminare l'inesauribile ambito di applicazione della disciplina codicistica in tema di responsabilità civile, tentando di estendere detta normativa anche ad ipotesi non espressamente codificate e sempre più riscontrabili nella prassi.

- BUGANI I., CACCAVALE C., CIVERRA E., DOGLIOTTI M., FIGONE A., GILARDI, G., PLATANIA F., SALVATO L., **Manuale di volontaria giurisdizione**, IPSOA, 1999.

Il testo offre una esauriente trattazione sul tema della volontaria giurisdizione, esaminando non solo tutti i procedimenti caratterizzati dalla speciale forma della camera di consiglio, ma anche tutte le questioni poste nella dottrina e nella giurisprudenza sulla riconducibilità di determinate fattispecie a tale istituto.

- CENDON P. (a cura di), **Integrazione e collaborazione**, GIUFFRÈ, 2004.

Il volume offre un compiuto aggiornamento giuridico in materia di cooperazione di imprese, trust e fiducia, collaborazione professionale, servizi alle imprese e coordinamento.

- CENDON P. (a cura di), **I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale**, UTET, 2004.

Il volume raccoglie in modo sistematico i principali accordi e le clausole più utilizzate nella prassi civile e commerciale.

- DE NOVA G., DE NOVA S., **I ritardi di pagamento nei contratti commerciali**, Giuffrè, 2003.

Si tratta di una prima interpretazione del d.lgs del 9 ottobre 2002 n. 231, promulgato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di termini dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

- NIVARRA L., ROMAGNO G. W., **Il mutuo**, Giuffrè 2000.

L'opera costituisce lo strumento grazie al quale è possibile rintracciare le linee guida, dottrinali e giurisprudenziali, sviluppate in materia di contratto di mutuo.

- TARZIA G., **Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali**, IPSOA, 2003.

Puntuale analisi delle questioni che hanno caratterizzato gli orientamenti giurisprudenziali in materia di revocatoria fallimentare.

- VIGORITO F., **Le opposizioni esecutive**, GIUFFRÈ, 2004.

Il volume, parte della collana "itinerari nel processo civile", fornisce, attraverso un'esauriente sistematizzazione del materiale giurisprudenziale, una panoramica delle principali questioni relative alla fase esecutiva del processo.

* * *

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 10 gennaio 2005:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 6/2004;
Banche e Banchieri, n. 4/2004;
Contratto e Impresa, n. 2/2004;
Contratto e Impresa/Europa, n. 1/2004;
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 1/2004;
Diritto dell'Informazione dell'Informatica, n. 2/2004;
Diritto e Giustizia (supplemento), n. 2/2005;
Diritto e Pratica delle Società, n. 23/2004;
Famiglia e Diritto, n. 6/2004;
Giurisprudenza Commerciale, n. 5/2004;
Giurisprudenza di Merito, n. 12/04;
Giurisprudenza Milanese, n. 12/2004;
Giustizia a Milano, n. 9/2004;
Giustizia Civile, n. 10/2004;
Guida al Diritto, n. 50/2004;
I Contratti, n. 12/2004;
Il Corriere Giuridico, n. 12/2004;
Il Diritto Fallimentare, n. 5/2004;
Il Fallimento, n. 12/2004;
Il Foro Italiano, n. 11/2004;
Il Massimario del Foro Italiano, n. 8/2004;
Int'l Lis, n. 1/2004;
Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 5/2004;
Rivista delle Aste Giudiziarie, n. 138/2003;
Rivista dell'Esecuzione Forzata, n. 2/2004;
Rivista delle Società, n. 5/2004.

I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal

Massimario del Foro Italiano.

Questo numero è aggiornato alla **sentenza n. 17523 del 1 settembre 2004** (n. 8/2004 - fasc. n. 15-16).

Tutti i numeri di *Iusletter*, dal n. 1 della V° serie (febbraio 2000), sono disponibili in formato elettronico sul sito **www.lascalaw.com**

Questo numero è stato chiuso il giorno 21 gennaio 2005.

IUSLETTER

E' una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

E' di proprietà dell'Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI& ASSO-
CIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com
TORINO 10143, Corso Francia, 25 - TEL. 011/4340782- FAX 011/4344737 - torino@lascalaw.com
VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com
PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - FAX 049/655813 - padova@lascalaw.com
VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 04/8008182 - FAX 045/8008484 - verona@lascalaw.com
MANTOVA 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

Direttore Responsabile

Giuseppe La Scala

Redattore Capo

Luciana Cipolla

Comitato di Redazione

Simona Daminelli (coordinamento)
Mara Beretta (editing)
Paolo Antonucci
Simone Bertolotti
Monica Biella
Paolo A. Faraone
Laura Garbati
Massimo Lattuada
Francesco Mocci
Federico Morelli
Isabella Rago
Flora Schiavenato
Raffaella Tavacca
Matilde Vergallo
Valentina Zanelli

Segreteria di Redazione

Cristiana Cianfagna

Viene distribuita gratuitamente

ai clienti dello studio
a cura di Cristiana Cianfagna
(c.cianfagna@lascalaw.com)
alla quale ci si può rivolgere
per riceverla (anche via e-mail),
per ottenere copia di tutto il materiale
citato e per ogni relativo approfondimento.